



**GARA EUROPEA PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI
PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE
PIEMONTE DI CUI ALL'ART. 3 comma 1 lettera a) L.R. 19/2007 e s.m.i.**

(gara 17/2019)

CAPITOLATO TECNICO

INDICE

1. PREMESSA.....	3
2. DEFINIZIONI.....	3
3. OGGETTO DELL'APPALTO.....	5
4. DURATA DEL CONTRATTO	6
5. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO	6
6. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	8
7. COMPOSIZIONE E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO	9
8. TIPOLOGIA DI RIFIUTI	11
9. FORNITURA DEI CONTENITORI	11
9.1 Caratteristiche generali dei contenitori	12
9.2 Caratteristiche specifiche dei contenitori.....	15
9.2.1 Contenitori per rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo di origine umana e animale	15
9.2.2 Contenitori per materassi potenzialmente infetti e per filtri di cappe a rischio biologico.....	16
9.2.3 Contenitori per rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti di origine umana e animale.....	17
9.2.4 Contenitori per medicinali citotossici e citostatici	18
9.2.5 Contenitori per materiali assorbenti, filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose e per carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02).....	19
9.2.6 Contenitori per imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze; per sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose e per rifiuti organici contenenti sostanze pericolose	19
9.2.6.1 Contenitore "big bag" da 1.000 Lt.....	20
9.2.7 Contenitori per rifiuti liquidi	21
9.2.8 Altre tipologie di contenitori	24
9.3 Introduzione di contenitori differenti.....	27
9.3.1 Fuori produzione	27
9.3.2 Aggiornamento tecnologico	28
10 DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER DEPOSITI TEMPORANEI.....	28
11 SISTEMA DI PESATURA.....	30
12 REGISTRAZIONI (FIR, REGISTRO, MUD, SISTRI).....	31
13 RILEVAZIONE DELLA RADIOATTIVITA'	33
14 SEDI/UNITA' LOCALI E FREQUENZA DI TRASPORTO	34
15 RITIRO E TRASPORTO	34

16	PERSONALE DEL FORNITORE.....	36
17	REFERENTI DEL FORNITORE.....	37
18	AUTOMEZZI.....	38
19	SMALTIMENTO, RECUPERO, DESTINAZIONE FINALE.....	39
20	SISTEMA INFORMATIVO E TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI.....	40
21	FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE AZIENDE SANITARIE	41
22	NORME SULLA SICUREZZA DEL LAVORO E SULLA PREVENZIONE DEI RISCHI	43
23	DIRITTO DI SCIOPERO E CAUSA DI FORZA MAGGIORE	43
24	MONITORAGGIO CONVENZIONE.....	44
25	CONTABILIZZAZIONE – PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI	44
26	CONTROLLI QUALI / QUANTITATIVI.....	45
27	PENALI	45

1. PREMESSA

Il presente capitolato, con tutti gli allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, disciplina la fornitura del servizio di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento di rifiuti sanitari speciali pericolosi e non pericolosi (di seguito anche solo “Servizio”) prodotti dalle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte di cui all’art. 3 comma 1 lettera a) della L.R. 19/2007 e s.m.i. e di tutte le attrezzature/mezzi necessari per lo svolgimento del servizio.

La presente categoria merceologica rientra tra quelle elencate all’art. 2 del D.P.C.M. 24 dicembre 2015 (GU Serie Generale n. 32 del 9-2-2016).

La gara è articolata in 5 lotti di natura territoriale, come di seguito dettagliato:

LOTTO	AZIENDE SANITARIE DESTINATARIE
1	A.O.U. Città della Salute e della Scienza
2	A.O. Ordine Mauriziano, A.O.U. San Luigi Gonzaga, ASL Città di Torino
3	ASL TO3, ASL TO5, A.O. S. Croce e Carle
4	ASL BI, ASL TO4, ASL VC
5	A.O.U. Maggiore della Carità, ASL NO, ASL VCO

Le diverse sedi di produzione dei rifiuti delle Aziende Sanitarie destinatarie della presente gara sono indicate nell’Allegato 1_Lotti e sedi al presente Capitolato.

2. DEFINIZIONI

Ove non diversamente specificato, la terminologia adottata nel presente documento si riferisce a quella contenuta nella normativa di riferimento. Si ritiene utile, in aggiunta, definire i seguenti termini:

S.C.R. Piemonte S.p.A.: l’Amministrazione che svolge il ruolo di centrale di committenza.

Fornitore, Ditta aggiudicataria: l’aggiudicatario della gara che ha sottoscritto la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e ad eseguire gli Ordinativi di fornitura emessi dall’Amministrazione Contraente;

Amministrazione contraente-Ente: l’Azienda Sanitaria/Ospedaliera del Servizio Sanitario Regionale che richiede i servizi oggetto della Convenzione nel periodo di sua validità ed efficacia mediante l’emissione di Ordinativi di fornitura;

Aree ad alto rischio: le aree sanitarie “critiche” per l’esecuzione di procedure chirurgiche e invasive e/o per la presenza di pazienti gravemente immunocompromessi, quali, ad esempio, blocchi operatori\sale operatorie decentrate, ambulatori chirurgici (ove viene eseguita attività di chirurgica ambulatoriale), punto nascita-blocco parto, sale di emodinamica, sale di endoscopia, aree di degenza di terapia intensiva, terapia sub-intensiva, pazienti trapiantati, centrali di sterilizzazione, ecc.

Bonifica: l’insieme degli interventi atti ad eliminare una contaminazione.

Contaminazione: presenza su un oggetto o in una matrice ambientale di un agente, ossia di una sostanza chimica, biologica, fisica che ha effetti sugli organismi e può avere effetti sulla salute umana.

Contenitore monouso: imballaggio per rifiuti che viene fornito nuovo all'Azienda e può essere utilizzato una sola volta.

Contenitore riutilizzabile: contenitore per rifiuti che, successivamente al suo utilizzo e presso l'impianto di destinazione finale, deve essere svuotato dai rifiuti stessi, sottoposto a un trattamento (svuotamento, sanificazione e disinfezione) che ne consenta il riutilizzo in condizioni igieniche sicure e riutilizzato per le attività oggetto del presente Capitolato. Deve consentire la tracciabilità del numero di trattamenti a cui viene sottoposto prima di essere sostituito, numero che non può superare quello dichiarato dal Fornitore in sede di offerta.

Contenitore riciclato monouso e/o riutilizzabile: Contenitore costituito in misura variabile da materiale derivante da attività di riciclaggio di rifiuti derivanti dal post-consumo effettuate in conformità alla normativa vigente relativa alla gestione dei rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Codice CER (Catalogo europeo dei rifiuti): Codice identificativo dei rifiuti secondo le disposizioni di cui all'Allegato D, parte quarta, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

Deposito temporaneo: nelle Aziende Sanitarie, indica le aree appositamente individuate per il raggruppamento dei rifiuti provenienti dai punti di produzione, effettuato prima del loro trasporto agli impianti di destinazione finale.

Impianto di destinazione finale: impianto di smaltimento o recupero in cui sono effettuate le operazioni di smaltimento previste dall'Allegato B alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. o di recupero previste dall'Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Ai fini del presente Capitolato non sono considerati "destinazione finale" le operazioni:

- D13, D14, D15;
- R12 e R13.

Pertanto, per i rifiuti sottoposti a stoccaggio, come destinazione finale deve intendersi l'impianto a cui sono successivamente destinati i rifiuti, per essere sottoposti alle operazioni indicate nei "punti da D1 a D12 o "nei punti da R1 a R11".

L'impianto che effettua operazioni di sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo è da considerarsi impianto di destinazione finale.

Disinfezione: procedimento chimico (disinfettante) e/o fisico (calore) che si propone di abbassare a livello di sicurezza la carica microbica dei microrganismi patogeni presenti su superfici ed oggetti inanimati. Deve essere sistematicamente preceduta dalla sanificazione.

Sanificazione: rimozione meccanica da superfici ed oggetti dello sporco visibile aderente, del sangue, delle sostanze proteiche effettuata con l'uso di detergenti, che ha l'effetto di rimuovere i microrganismi e abbassare notevolmente la carica microbica. Deve essere sempre seguita da risciacquo e dalla disinfezione.

Fornitura dei contenitori: la fornitura dei contenitori per rifiuti, conformi alle tipologie previste dal presente Capitolato, comprensivi di sacchi, fascette, etichette per il loro utilizzo e relativa consegna nei luoghi e nei tempi specificati dalle Aziende Sanitarie.

Sede/Unità Locale: qualsiasi sede o insieme delle unità operative nelle quali avviene la

produzione di rifiuti.

Unità Operativa: sottoinsieme all'interno di una unità locale dalla quale sono originati rifiuti (Reparto, Ambulatorio, ecc..).

Manutenzione: le attività necessarie a mantenere efficiente e in buono stato un'attrezzatura, un impianto, un'area di deposito o qualsiasi altro oggetto.

Referente dell'Azienda: Responsabile dell'esecuzione del contratto individuato dall'Azienda Sanitaria o soggetto/i delegato/i, che ha/hanno la responsabilità di vigilare e sorvegliare sulla corretta gestione del contratto.

Responsabile del Fornitore: Responsabile dell'esecuzione del contratto individuato (per ciascuna Azienda Sanitaria) dal Fornitore o soggetto delegato, con il compito di tenere i rapporti con una o più Aziende Sanitarie.

Rigenerazione: complesso di operazioni per rigenerare un materiale o un prodotto logorato dall'uso o dal tempo, ossia per ricostituirne le proprietà e le caratteristiche originali, in modo da consentirne il riutilizzo.

Trasporto esterno: fase di gestione dei rifiuti che consiste nella pesatura e movimentazione degli stessi dai depositi temporanei agli impianti di recupero e/o smaltimento, comprese le operazioni di carico e scarico dei mezzi di trasporto utilizzati e la compilazione della documentazione di accompagnamento (formulario, ecc..).

3. OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto il servizio di raccolta, trasporto, recupero e/o smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi e non pericolosi prodotti nelle Aziende Sanitarie della Regione Piemonte indicate all'art. 1, individuati secondo quanto stabilito dal D.P.R. 254/2003 e successive modificazioni e di tutte le attrezzature/mezzi necessari per lo svolgimento del servizio.

Sono esclusi dal servizio di cui alla presente gara i rifiuti assimilati agli urbani smaltiti dal Gestore del Servizio Pubblico, i rifiuti radioattivi disciplinati dal D.Lgs. 230/95 e s.m.i., le sostanze stupefacenti di cui al D.P.R. 309/1990 e s.m.i. e le parti anatomiche riconoscibili derivanti da interventi chirurgici (amputazioni, ecc.), da attività sanitaria e di autopsia di cui all'art. 3 del D.P.R. 254/2003 e s.m.i..

Le tipologie di rifiuto oggetto del presente appalto e le relative quantità annue al netto del contenitore, espresse in chilogrammi, che si presume saranno prodotte nel normale ciclo produttivo dalle Aziende destinatarie della presente gara nel corso della durata della Convenzione sono riepilogate, per ciascun lotto, nell'All. 2_CER e quantità, nel quale viene anche riportata l'indicazione della frequenza del ritiro. Le informazioni contenute in tale Allegato hanno carattere indicativo; le specifiche modalità operative di svolgimento del servizio presso le singole Aziende Sanitarie devono essere concordate con le stesse al momento della definizione del Programma Operativo, di cui al paragrafo 5.

I quantitativi indicati sono da considerarsi presunti e non vincolanti per le Aziende Sanitarie della Regione Piemonte. In particolare, i dati indicati nell'All. 2_CER e quantità sono stati desunti sulla base dei MUD dell'anno 2016, delle stime relative alla produzione di alcuni codici CER aggiuntivi rispetto a quelli storicamente prodotti dalle Aziende

Sanitarie ed in funzione delle variazioni organizzative delle singole Aziende già note nella fase di predisposizione della presente gara.

Si precisa che le indicazioni riportate nell'Allegato citato, in quanto presunte e non vincolanti, potranno essere modificate durante il periodo di erogazione del servizio senza che ciò possa comportare maggiori oneri a carico delle Aziende. Le Aziende Sanitarie si riservano la facoltà di eliminare dal contratto quelle Unità locali che non dovessero essere utilizzate o che non fossero più di propria competenza e parimenti di estendere lo stesso ove si desse luogo all'istituzione o all'assunzione di competenze di nuove Unità locali, nel rispetto dei limiti di legge.

Pertanto le quantità indicate sono determinate ai soli fini della valutazione ed aggiudicazione delle offerte e non sono vincolanti e garantiti ai fini contrattuali, atteso che, in caso di aggiudicazione, il Fornitore si impegna a prestare i servizi sino a concorrenza dell'Importo massimo contrattuale stabilito, come definito nel Disciplinare di gara ed indicato nei singoli Ordinativi di Fornitura emessi dagli Enti.

4. DURATA DEL CONTRATTO

La Convenzione avrà durata pari a 48 mesi, durante i quali potranno essere emessi gli Ordinativi di Fornitura. Essa potrà essere rinnovata su richiesta di S.C.R. Piemonte per un periodo di 24 mesi, durante i quali potranno essere emessi ulteriori Ordinativi di fornitura.

I singoli contratti attuativi sottoscritti dalle Amministrazioni attraverso l'invio dell'Ordinativo di Fornitura avranno la durata massima di 48 mesi (più l'eventuale rinnovo) decorrenti dalla data di attivazione della Convenzione.

La ditta aggiudicataria dovrà garantire il pieno subentro nella gestione del servizio garantendo la continuità e i livelli di servizio richiesti nel presente Capitolato.

Al termine dell'appalto la Ditta aggiudicataria dovrà garantire un periodo di supporto alla transizione verso un nuovo eventuale fornitore avente una durata minima di 30 gg solari. In tale periodo (che corrisponderà, salvo diverse pattuizioni, all'ultimo mese solare del contratto), la Ditta aggiudicataria si impegna a collaborare all'ordinata migrazione delle attività.

5. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

Ai fini dell'adesione alla Convenzione e, pertanto, dell'attivazione del servizio, le singole Aziende Sanitarie inviano al Fornitore un Ordinativo di Fornitura contenente l'elenco aggiornato dei luoghi di produzione, dei depositi temporanei, l'ubicazione degli stessi, le informazioni sui rischi specifici, la quantificazione presunta, in kg, di rifiuti prodotti per singolo CER con la relativa valorizzazione sulla base degli importi offerti in sede di gara, e tutte le altre informazioni funzionali al servizio richiesto.

Il Fornitore, entro **7 giorni solari** dalla data di ricezione dell'Ordinativo di Fornitura, ha l'obbligo di concordare con l'Azienda interessata la data del sopralluogo destinato alla definizione del calendario lavorativo per l'erogazione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti. Il sopralluogo dovrà avvenire entro **15 giorni solari** dalla data di ricezione dell'Ordinativo di Fornitura.

A seguito di tale ricognizione, entro **30 giorni solari** dalla data di ricezione dell'Ordinativo di Fornitura, pena l'applicazione delle penali di cui art. 27, il Fornitore deve presentare

all'Amministrazione interessata il Programma Operativo (PO), conforme a quanto presentato in sede di Offerta Tecnica.

Il Programma Operativo è il documento che, redatto dal Fornitore e sottoscritto in contraddittorio tra lo stesso e la singola Amministrazione Contraente, contiene le informazioni inerenti le modalità di erogazione dei servizi e la pianificazione temporale delle attività per ciascuna Unità di produzione, nel rispetto delle frequenze di ritiro indicate nell'Allegato 2_CER e quantità al presente Capitolato.

Nel Programma Operativo devono quindi essere esplicitati:

- numero e tipologia di contenitori necessari per ciascuna Unità Locale (fabbisogno di contenitori);
- frequenze e orari e/o fasce orarie per la consegna dei contenitori vuoti ed il ritiro di quelli pieni per ciascuna Unità Locale;
- numero e tipologia di attrezzature previste con relativa data di consegna ed eventuale installazione;
- calendario della manutenzione ordinaria e della pulizia delle attrezzature eventualmente fornite;
- mappatura dei depositi di stoccaggio dei contenitori vuoti (preventivamente concordati con il Referente dell'Azienda);
- nel rispetto di quanto indicato nell'Offerta Tecnica, elenco degli automezzi impiegati per l'esecuzione del servizio, adeguati alle specifiche caratteristiche e dimensioni dell'accesso ai depositi temporanei;
- percorsi dei mezzi di trasporto all'interno delle aree aziendali (preventivamente concordati con il Referente dell'Azienda);
- tempistiche per lo svolgimento delle analisi di cui all'art. 8 (Tipologia dei rifiuti) e per la consegna delle eventuali proposte di ricaratterizzazione/riclassificazione dei rifiuti;
- recapiti (telefono, fax, e-mail, ecc.) del Responsabile del Servizio e del Gestore del Servizio;
- programmazione dei corsi di formazione, di cui al successivo paragrafo 21.

Il Programma Operativo si intende approvato qualora il Referente dell'Azienda Sanitaria non si esprima entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento del Programma medesimo. L'approvazione del Programma Operativo potrà essere condizionata, ad esempio, dai seguenti fattori:

- rispetto delle frequenze minime indicate nell'Allegato 2 al presente Capitolato;
- calendario dei ritiri dei rifiuti/consegne dei contenitori compatibile con il normale svolgimento delle attività svolte dagli operatori sanitari;
- presenza nel calendario di tutte le attività.

La modalità di invio dovrà essere a mezzo posta elettronica e/o brevi manu con firma per ricevuta. Con la stessa modalità il Referente dell'Azienda invierà le eventuali richieste di aggiornamento/modifica del Programma Operativo.

Il Fornitore organizza il servizio in accordo con il Referente dell'Azienda per ciò che riguarda i tempi e gli orari, in modo tale da non intralciare il regolare funzionamento dell'attività lavorativa delle Unità Locali di produzione e rispettare comunque i tempi previsti per l'esecuzione. Per motivate esigenze delle Aziende Sanitarie, il servizio dovrà essere svolto in orari non usuali (es.: le 6 del mattino).

È compito del Fornitore gestire, nei tempi e nei modi definiti, gli interventi presso le Unità Locali di produzione e verificare che siano rispettate integralmente le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.

Ogni qualvolta, nel corso del contratto, il Fornitore o l'Azienda Sanitaria abbiano la necessità di modificare quanto concordato, tali modifiche deve preventivamente essere concordate e recepite nel Programma Operativo.

La mancata comunicazione dell'avvenuta modifica di uno qualsiasi degli elementi sopra dichiarati (per es. cambio dei punti di consegna o dei percorsi dei mezzi di trasporto, ecc.) o il mancato recepimento delle modifiche concordate tramite l'invio di una nuova versione del Programma Operativo dà luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 27.

Entro la data di attivazione del contratto, il Fornitore deve inoltre provvedere, per ognuna delle Amministrazioni destinatarie del servizio, alla costituzione delle scorte di materiali di consumo, per soddisfare il fabbisogno di ogni singola Unità di produzione.

Alla data di attivazione del contratto, il Fornitore deve provvedere:

- alla raccolta, trasporto e smaltimento di eventuali rifiuti lasciati in deposito dal Fornitore uscente;
- a custodire strumenti ed attrezzature eventualmente lasciati presso le Aziende Sanitarie dal Fornitore uscente fino alla riconsegna degli stessi alla ditta proprietaria.

6. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Lo svolgimento del servizio oggetto della presente gara deve essere assicurato dal Fornitore in conformità al contenuto delle norme legislative, regolamentari e tecniche vigenti in materia, anche in caso di modifiche intervenute dopo la stipula della Convenzione e dei successivi contratti di adesione alla stessa da parte delle competenti autorità governative, regionali, provinciali e comunali che hanno giurisdizione sui luoghi in cui si svolge il servizio, restando contrattualmente convenuto che, anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri o limitazioni nell'espletamento del servizio, il Fornitore non potrà accampare diritto alcuno verso le Amministrazioni contraenti.

Di seguito si riporta un elenco non esaustivo delle principali normative di riferimento:

- Parte quarta del D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e Tutela del territorio e del mare 17.12.2009 e s.m.i "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'art. 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009";
- Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 120 del 3 giugno 2014 e s.m.i. "Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali";
- D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della Legge 31 luglio 2002, n. 179" e s.m.i.;
- D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 e s.m.i. "Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";

- Regolamento n. 1357/14/UE del 18 dicembre 2014, che definisce i nuovi criteri di attribuzione delle caratteristiche di pericolo ai rifiuti;
- Decisione della Commissione 2014/955/UE del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti.

Norme sul trasporto delle merci pericolose:

- Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "ADR 2017" e s.m.i. del 12 maggio 2017 (modificato ai sensi dell'errata corrige pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 27 giugno 2017, n. 148) "Recepimento della direttiva 2016/2309 della Commissione del 16 dicembre 2016 che adegua per la quarta volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose".

Norme sulla sicurezza e igiene del lavoro:

- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 2001/45/CE e 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro".

7. COMPOSIZIONE E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il Servizio oggetto della presente gara deve essere svolto dal Fornitore con organizzazione di personale, materiali e mezzi necessari all'esecuzione dello stesso e gestione a proprio rischio, ai sensi dell'art. 1655 c.c., nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, comunitarie, nazionali, regionali e successive modifiche e integrazioni nonché nel rispetto delle esigenze organizzative richieste dalle singole Aziende Sanitarie contraenti.

Il Fornitore dovrà garantire:

- **la collaborazione** con i referenti delle Aziende al fine di assicurare un'adeguata assistenza tecnica e di consulenza inerente l'oggetto dell'appalto sia nei rapporti con gli organismi pubblici esterni di riferimento e/o vigilanza (ad esempio: Città Metropolitana, N.O.E. dell'Arma dei Carabinieri, A.R.P.A. Regione Piemonte), sia nell'ambito dell'organizzazione interna dell'Azienda stessa, rispondente in tutti i suoi aspetti alle normative vigenti;
- **l'esecuzione di analisi** merceologiche, chimiche e fisiche finalizzate alla corretta gestione del rifiuto secondo le modalità previste all'art. 8 (classificazione del rifiuto, identificazione delle categorie di pericolo, trattamento, trasporto, recupero/smaltimento, ecc.);
- **messa a disposizione del supporto di esperto** in materia di rifiuti, che potrà coincidere con gli operatori dedicati alla formazione nei Reparti di cui all'art. 21 (Formazione), **e di un esperto in normativa ADR**;
- **la fornitura di tutti i contenitori** per la raccolta dei rifiuti di cui al presente Capitolato nonché di imballaggi per il trasporto, nelle quantità necessarie al regolare svolgimento del servizio e nel rispetto delle caratteristiche tecniche di seguito indicate;

- **la fornitura in comodato d'uso, manutenzione e pulizia di tutte le attrezzature e materiali** atti a garantire il regolare svolgimento del servizio, comprese quelle eventualmente necessarie per il deposito temporaneo (box deposito, container, ecc.);
- **la consegna dei contenitori puliti** presso il/i punto/i di stoccaggio interno/i alle sedi indicate dalle singole Aziende Sanitarie al fine di garantire sempre e costantemente il fabbisogno necessario, secondo calendario e modalità organizzative concordati con le Aziende stesse;
- **collocazione dei contenitori puliti forniti all'interno delle aree dedicate** (con esclusione del servizio di movimentazione interna presso le singole Unità Operative);
- **il ritiro dei contenitori dai depositi temporanei e conferimento dei rifiuti ad impianti autorizzati**, ai sensi della normativa vigente, alle operazioni di recupero/smaltimento, in relazione alla specifica natura dei rifiuti;
- **un'attività di monitoraggio dei livelli di riempimento delle cisterne e vasche** per la raccolta dei rifiuti liquidi;
- **la pesatura in loco dei rifiuti** prima del loro avvio verso gli impianti finali di smaltimento/recupero;
- **la rilevazione della radioattività**, secondo le modalità di seguito specificate;
- **il caricamento e trasporto esterno** con mezzi idonei per numero e tipologia e con personale formato ed autorizzato, come specificato nel presente capitolato, nel rispetto delle norme sul trasporto delle merci pericolose, ove applicabili;
- **interventi di bonifica** in caso di dispersione o sversamento accidentale di rifiuti nelle pertinenze delle Aziende Sanitarie durante le operazioni di movimentazione, carico e trasporto, nonché messa in sicurezza dell'area interessata, secondo procedure approvate dalle Aziende stesse;
- **compilazione e consegna dei formulari** e di eventuale altra documentazione accompagnatoria (FIR completo di tutte le informazioni richieste, istruzioni scritte, SISTRI etc.) in formato cartaceo e/o elettronico;
- **fornitura e consegna dei registri** carico e scarico, in formato cartaceo e/o elettronico, preventivamente vidimati;
- **la fornitura di un adeguato sistema informatico per la tracciabilità dei rifiuti dal luogo di produzione** (per ciascuna Unità Operativa) delle singole Aziende Sanitarie;
- **la fornitura di software gestionale** per l'elaborazione dei dati di carico e scarico collegabile con il SISTRI e provvisto, se necessario, di autorizzazione e relativa assistenza e manutenzione;
- **la compilazione e la trasmissione del Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD)** in formato elettronico, ove richiesto dalla singola Azienda Sanitaria;
- **la formazione del personale delle Aziende Sanitarie** con la previsione di percorsi formativi di seguito dettagliati;
- **il supporto tecnico e normativo**, garantendo la disponibilità di persone particolarmente esperte per assistere le Amministrazioni Contraenti nell'ambito delle attività di informazione, formazione e addestramento del personale sanitario, con la

previsione dell'**invio tempestivo di e-mail** con gli ultimi aggiornamenti normativi e l'avviso di scadenza amministrative;

- la fornitura di report complessivi, di cui al successivo art. 20 ricomprendenti le informazioni relative alle singole Unità Operative, con cadenza:
 - mensile, con i dati relativi a ciascuna tipologia di rifiuto prodotta per il quale è stato effettuato il servizio;
 - annuale, entro la prima quindicina del mese di marzo, di tutti i dati riepilogativi necessari a rilevazioni e adempimenti nei confronti degli Enti pubblici incaricati della sorveglianza e del controllo in materia.

Il servizio dovrà essere eseguito con regolarità e con le periodicità necessarie ad evitare lunghi stazionamenti dei rifiuti presso le Unità Locali o altre sedi richieste dallo specifico Ente nonché presso le aree di stoccaggio temporaneo. Il Fornitore dovrà garantire l'allontanamento dei rifiuti entro i termini stabiliti dalla normativa vigente e, comunque, tenendo conto dei tempi di saturazione degli spazi.

8. TIPOLOGIA DI RIFIUTI

Le tipologie di rifiuti che dovranno essere gestite dal Fornitore sono individuate all'interno dell'All. 2_CER e quantità.

Nel corso della durata contrattuale, per tipologie di rifiuto (C.E.R.) non indicate nell'Allegato 2, le Aziende Sanitarie potranno, nei limiti quantitativi previsti dalla normativa in vigore, affidare la gestione dei rifiuti al Fornitore, definendo in contraddittorio con lo stesso il relativo prezzo di riferimento sulla base del prezzo offerto per Rifiuti (C.E.R.) analoghi.

Nel corso della durata contrattuale, per tipologie di rifiuto (C.E.R.) per le quali non è stato indicato nel succitato allegato per una o più sedi un fabbisogno specifico, le Aziende Sanitarie potranno, nei limiti quantitativi previsti dalla normativa in vigore, affidare la gestione dei rifiuti al Fornitore al prezzo dallo stesso offerto in sede di gara.

In fase di avvio del servizio, il Fornitore, a propria cura e spese, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 27, dovrà effettuare una valutazione circa la caratterizzazione e classificazione esistente dei rifiuti, indicando le eventuali proposte di modifica sulla base dei risultati delle analisi chimiche e fisiche effettuate; durante tutto il periodo contrattuale, a fronte di eventuali nuove tipologie di rifiuto non censite al conferimento dell'appalto, o in caso di tipologie dubbie segnalate dall'Azienda Sanitaria, il Fornitore deve effettuare le analisi merceologiche, chimiche e fisiche, finalizzate alla corretta gestione del rifiuto (classificazione, identificazione delle categorie di pericolo, trattamento, trasporto, recupero/smaltimento, ecc.) con proposta di caratterizzazione del rifiuto stesso.

Il Fornitore deve servirsi di laboratori analisi pubblici o privati o enti esterni specializzati accreditati ACCREDIA. I certificati di analisi in originale o in copia conforme devono essere consegnati ai servizi competenti di ciascuna Azienda Sanitaria.

9. FORNITURA DEI CONTENITORI

Il presente appalto prevede la fornitura di tutti i contenitori per i rifiuti e di imballaggi per il trasporto nelle quantità necessarie al regolare svolgimento del servizio.

9.1 Caratteristiche generali dei contenitori

Il Fornitore provvede alla fornitura di tutto il materiale necessario all'espletamento del servizio, per tutta la durata del contratto ed in quantità tali da soddisfare le esigenze delle Aziende Sanitarie. I contenitori devono soddisfare i seguenti requisiti:

- essere a perfetta tenuta contro la fuoriuscita accidentale del rifiuto in esso contenuto nelle normali condizioni di utilizzo e trasporto;
- essere dotati di una forma che ne garantisca la massima stabilità durante l'utilizzo ed il trasporto;
- essere distinti secondo un codice colore in funzione della tipologia di rifiuto contenuto;
- essere maneggevoli, facilmente stoccabili e impilabili sia da vuoti che da pieni;
- essere di capacità corrispondente a quanto richiesto nelle singole schede di seguito riportate, con una tolleranza del +/- 10%; tale tolleranza non viene applicata quando viene richiesta una misura minima (qualificata con "almeno"). La capacità dei contenitori potrà subire variazioni a seguito di accordi delle parti, da riportare nel Piano Operativo, senza che ciò comporti maggiori oneri per l'Amministrazione;
- essere dotati di una chiusura finale di facile attuazione, che non richieda l'impiego di ausili;
- in caso di fornitura di contenitori riutilizzabili, prevedere la possibilità di risalire al numero di cicli di utilizzo;
- nel caso di sacchi forniti unitamente ai contenitori, questi ultimi essere corredati di apposite fascette di chiusura (no lacci) definitiva, facilmente chiudibili;
- essere consegnati integri, puliti, asciutti, privi di residui ed esenti da cattivi odori; in caso contrario verrà applicata la penale di cui all'art. 27. Gli eventuali contenitori riutilizzabili devono essere stati sottoposti ad opportuno processo di sanificazione e disinfezione;
- essere etichettati e/o serigrafati a cura del Fornitore, secondo quanto indicato dalla normativa vigente. Tutti i marchi devono essere perfettamente leggibili qualunque sia il colore dei contenitori forniti;
- essere accompagnati da distinte etichette adesive consegnate in rotoli alle Unità Operative contenenti le indicazioni di seguito riportate (nome Azienda, Reparto, ecc...) per ciascun contenitore. Le etichette devono essere consegnate in numero superiore al numero dei contenitori; ogni qualvolta la giacenza di etichette è inferiore o uguale alla giacenza di contenitori, verrà applicata la penale di cui all'art. 27. In caso di offerta da parte del Fornitore di un sistema di tracciabilità del rifiuto attraverso l'utilizzo di un barcode, l'etichetta dovrà contenere anche il barcode (e, possibilmente, un codice alfanumerico differenziato per singola Unità Operativa). Le caratteristiche delle etichette di ogni tipologia di contenitore sono specificate nelle tabelle riportate all'art. 9.2;
- possedere adeguati requisiti di impermeabilità, di resistenza in relazione alle proprietà chimico fisiche e alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti ai quali sono destinati;

- essere confezionati imbustati, ove richiesto, pena l'applicazione della penale prevista;
- preferibilmente realizzati con materiale riciclato;

In caso di offerta di articoli e semilavorati di plastica riciclata, negli stessi non possono essere utilizzati pigmenti e additivi, inclusi i ritardanti di fiamma, contenenti piombo, cadmio, cromo esavalente, mercurio, ftalati a basso peso molecolare, bifenili polibromurati (PBB), eteri di difenile polibromurati (PBDE), composti dell'arsenico, del boro, dello stagno e del rame, aziridina e poliaziridina, né possono essere utilizzate le sostanze incluse nell'elenco delle sostanze candidate di cui all'articolo 59, paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ovvero le sostanze identificate come estremamente preoccupanti) né le sostanze di cui all'articolo 57 del medesimo regolamento (ovvero le sostanze da includere nell'allegato XIV "Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione) iscritte nell'elenco entro la data di pubblicazione del bando di gara. Pertanto tali sostanze non devono essere presenti nei materiali vergini utilizzati né aggiunti in fase di produzione del prodotto o di parti che costituiscono il prodotto finito. I ritardanti di fiamma devono essere chimicamente legati alla matrice.

Per quanto riguarda il contenuto di materiale riciclato, i prodotti che l'offerente si impegna a fornire sono ritenuti conformi se muniti di uno dei seguenti mezzi di presunzione di conformità:

- un'asserzione ambientale auto dichiarata conforme alla norma ISO 14021 che attesti la presenza di una percentuale di materiale riciclato, convalidata da un organismo riconosciuto;
 - certificazioni o marchi (esempio ReMade in Italy, Plastica Seconda Vita, Rifiuti KM 0, o equivalenti etichettature, anche europee o internazionali) rilasciati sulla base di verifiche di parte terza condotte da un organismo riconosciuto, se attestino la presenza di una percentuale di materiale riciclato;
 - una EPD (Environmental Product Declaration) conforme alla norma ISO 14025 riportante l'informazione richiesta dal criterio, convalidata da un organismo riconosciuto attestante la presenza di una percentuale di materiale riciclato.
- essere dotati di un adeguato sistema di tracciabilità, come meglio specificato nel seguito;
 - essere "latex-free", non realizzati in PVC e comunque almeno privi di sostanze clorurate;
 - per quanto riguarda gli imballaggi per il trasporto, essere conformi alla normativa sul trasporto delle merci pericolose, ove necessario.

La consegna di contenitori difettosi comporterà l'applicazione della penale di cui all'art. 27.

Nel caso di esecuzione del servizio attraverso la fornitura di contenitori riutilizzabili ("NON monouso"), ove previsto, gli stessi dovranno essere sottoposti, dopo ogni utilizzo, a processo di sanificazione e disinfezione che ne riduca il numero dei contaminanti batterici consentendo di mantenere i livelli di sicurezza nei limiti fissati dalla normativa vigente. Il Fornitore è responsabile della corretta sanificazione e disinfezione dei contenitori riutilizzabili. A garanzia della sicurezza igienica, **il Fornitore dovrà descrivere nel dettaglio, nell'ambito dell'Offerta Tecnica, la procedura relativa a svuotamento,**

detersione, sanificazione, disinfezione e controllo di qualità finale dei singoli contenitori riutilizzabili, specificando:

- **natura e ubicazione di attrezzature e impianti di trattamento impiegati (di cui deve essere fornita un'adeguata documentazione tecnica e materiale illustrativo);**
- **capacità produttiva degli impianti espressa in numero di contenitori processati al giorno;**
- **sostanze e preparati impiegati (di cui devono essere fornite le schede tecniche e di sicurezza);**
- **procedure seguite per l'esecuzione del processo che ne consente il riutilizzo, il controllo dell'efficacia, con indicazione delle prove di laboratorio effettuate periodicamente;**
- **numero massimo di utilizzi del singolo contenitore opportunamente certificati;**
- **descrizione delle procedure utilizzate per il fuori uso e la sostituzione dei contenitori utilizzati, nonché la destinazione dei contenitori non più riutilizzabili (riciclo o smaltimento).**

Le Amministrazioni Contraenti si riservano la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, sia controlli sui contenitori sia controlli sul processo di sanificazione e di disinfezione presso l'impianto di trattamento e di richiedere dichiarazione circa l'avvenuta sanificazione, per il lotto di contenitori oggetto di consegna, secondo le procedure descritte in sede di gara. Sarà facoltà delle singole Amministrazioni richiedere, nel corso della durata del contratto, copia dei referti delle prove di laboratorio effettuate periodicamente sull'efficacia del processo. La mancata presentazione della documentazione richiesta darà luogo all'applicazione della penale di cui all'art. 27.

Per tutti i contenitori che verranno forniti durante l'esecuzione del servizio dovrà essere fornita la relativa *Scheda Tecnica*. In particolare:

- per ogni tipo di contenitore destinato al trasporto di rifiuti classificati come merce pericolosa ai sensi della normativa ADR, dovrà essere allegata la *Scheda Tecnica* e la *documentazione attestante l'omologazione* ai sensi della normativa ADR vigente (il *Rapporto di Prova* previsto al punto 6.1.5.8 della stessa normativa), in corso di validità;
- per i contenitori destinati alla raccolta di rifiuti sanitari a rischio infettivo taglienti e pungenti, dovrà essere allegata la *Scheda Tecnica* e la *Certificazione di omologazione* alla norma EN ISO 23907:2012 e s.m.i. (relativa ai parametri di resistenza alla perforazione e rottura, di tenuta dei sistemi di chiusura, ecc.), in corso di validità.

In caso di prodotti in materiale plastico riciclato, si richiede il possesso della certificazione UNI EN ISO 16103:2005 – Imballaggi per merci pericolose in plastica riciclata e s.m.i. o altre attestazioni certificate da organismi indipendenti.

La consegna dei contenitori puliti dovrà essere effettuata, su richiesta, contestualmente o in ogni caso in modo correlato al ritiro dei contenitori pieni, con tempi e modalità tali da assicurare il fabbisogno delle singole Aziende Sanitarie senza creare eccessivi accumuli. Il calendario delle consegne, comprensivo del fabbisogno dei contenitori (numero e

tipologia) per ogni Unità Operativa, è descritto all'interno del Programma Operativo. In caso di ritardo nella fornitura dei contenitori, verrà applicata al Fornitore la penale di cui all'art. 27.

Nel caso si verifichi un aumento del fabbisogno di contenitori (rispetto a quanto dichiarato in sede di consegna del Programma Operativo) o la necessità urgente di approvvigionamento, ne deve essere garantita la fornitura entro 24 ore dalla richiesta, che deve avvenire a mezzo posta elettronica. In caso di ritardo nella fornitura dei contenitori richiesti a fronte di un aumento di fabbisogno, verrà applicata al Fornitore la penale di cui all'art. 27.

In caso di utilizzo di pedane (pallet) per la consegna, il Fornitore dovrà provvedere all'immediato ritiro delle stesse; diversamente l'Azienda Sanitaria non sarà responsabile delle loro conservazione e pertanto nulla sarà dovuto in caso di danneggiamento o smarrimento.

Eventuali contenitori consegnati in sovrannumero rispetto alle necessità e/o agli accordi intercorsi con l'Azienda Sanitaria non saranno oggetto di fatturazione/costi aggiuntivi.

Il servizio comprende, a titolo indicativo e non esaustivo, la fornitura delle tipologie di contenitori di seguito descritte.

9.2 Caratteristiche specifiche dei contenitori

Vengono descritte di seguito le specifiche tecniche minime dei contenitori necessari per l'espletamento del servizio.

9.2.1 Contenitori per rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo di origine umana e animale

Codice CER	18 01 03* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni 18 02 02* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
Utilizzo	Monouso o riutilizzabile
Caratteristiche tecniche del contenitore esterno, materiale e chiusura	I contenitori dovranno essere costruiti e risultare conformi a quanto indicato nell'art. 8 del DPR 254/2003 ed essere omologati secondo l'edizione ADR in vigore alla data di avvio del servizio e s.m.i.. Nello specifico, i contenitori dovranno essere costruiti in materiale rigido, risultare resistente agli urti e alle sollecitazioni provocate durante la movimentazione ed il trasporto. Inoltre, dovranno risultare impilabili sia da vuoti che da pieni. La loro chiusura deve essere sia temporanea sia definitiva a norma di legge, deve avvenire mediante incastro stabile che consenta la chiusura a tenuta per tutta la durata del trasporto, con comoda manualità esterna senza l'uso di attrezzi.
Capacità	Litri 20-25, 35-40, 60, 60 alto almeno 63 cm se in materiale plastico oppure litri 90 alto almeno 80 cm se in altro materiale
Impugnatura	Tutti i contenitori dovranno essere provvisti di manici o maniglie, presenti da ambo i lati, resistenti e di agevole impugnatura. Gli attacchi dei manici o delle maniglie non dovranno far parte del dispositivo di chiusura e non dovranno interferire con il normale utilizzo del contenitore.
Indicazioni	All'esterno il contenitore dovrà riportare, serigrafati e/o impressi su etichette

esterne	<p>inamovibili nelle normali condizioni di utilizzo e trasporto, la marcatura O.N.U., il codice CER, la simbologia di rischio biologico prevista per tale tipologia di rifiuto dalle norme vigenti in materia e l'indicazione "Rifiuti Sanitari Pericolosi a Rischio Infettivo".</p> <p>Dovranno necessariamente essere riportati sull'etichetta (consegnate in rotoli) i seguenti dati identificativi leggibili e indelebili: <i>Nome Azienda Sanitaria, Reparto/Servizio di produzione</i>, e spazio specifico per l'apposizione della data di chiusura del contenitore.</p>
Caratteristiche tecniche del contenitore interno (sacco)	<p>Ogni contenitore flessibile deve risultare di dimensioni adeguate alla volumetria dei contenitori rigidi e, una volta posizionato negli stessi, il bordo deve sporgere in misura tale da garantire la corretta chiusura; deve inoltre essere realizzato in polietilene con fondo termosaldato, impermeabile, termodistruttibile e avente spessore minimo di 60 micron e dotato di sistema di chiusura (fascette in materiale plastico) che eviti spargimenti accidentali del contenuto. I sacchi forniti dovranno essere distinti secondo un codice colore, da concordare con le singole Aziende.</p> <p>Ogni contenitore flessibile dovrà recare impresso, in modo indelebile, il simbolo di rischio e la dicitura "Rifiuti Sanitari Pericolosi a Rischio Infettivo".</p>
Confezionamento alla consegna	<p>I contenitori destinati alle Sale Operatorie, alle Terapie Intensive o comunque alle zone ad alto rischio di infezioni, dovranno essere forniti confezionati con pellicola termoretraibile o altra confezione equivalente (es. sacco) per protezione dalla polvere, completi di coperchi, in unità contenenti 5 o 10 pezzi, in funzione delle richieste delle singole Aziende, al fine di preservarne l'integrità ed evitarne la contaminazione.</p>
Casi particolari	<p>Relativamente ai contenitori il cui utilizzo è riservato allo smaltimento di materiale particolarmente rischioso dal punto di vista infettivo rientranti nella Categoria A della Classe 6.2 della classificazione ADR (es.: BSE e altri), si richiede la fornitura di contenitori in plastica rigida monouso, di colore differente dai precedenti, di capacità compresa tra 50 e 80 litri, etichettati secondo la normativa, con coperchio provvisto di chiusura ermetica ottenuta anche mediante la presenza di apposito sigillante e dotati di doppio sacco interno.</p>

9.2.2 Contenitori per materassi potenzialmente infetti e per filtri di cappe a rischio biologico

Codice CER	18 01 03* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
Utilizzo	Monouso
Caratteristiche tecniche del contenitore esterno, materiale e chiusura	<p>I contenitori dovranno essere costruiti e risultare conformi a quanto indicato nell'art. 8 del D.P.R. 254/2003 ed essere omologati secondo l'edizione ADR in vigore alla data di avvio del servizio e s.m.i..</p> <p>Nello specifico, i contenitori dovranno essere costruiti in modo da risultare sufficientemente resistenti e con chiusura definitiva, in modo tale da impedire la dispersione accidentale di materiale potenzialmente infetto all'esterno.</p>
Indicazioni esterne	<p>All'esterno il contenitore dovrà riportare, serigrafati e/o impressi su etichette inamovibili nelle normali condizioni di utilizzo e trasporto, la marcatura O.N.U., il codice CER (se non previsto nell'etichetta in rotoli), la simbologia di rischio biologico prevista per tale tipologia di rifiuto dalle norme vigenti in materia e</p>

	l'indicazione "Rifiuti Sanitari Pericolosi a Rischio Infettivo". Dovranno necessariamente essere riportati sull'etichetta (consegnata in rotoli) i seguenti dati identificativi leggibili e indelebili: <i>Nome Azienda Sanitaria, Reparto/Servizio di produzione, codice CER</i> e spazio specifico per l'apposizione della data di chiusura del contenitore.
Capacità	Adegua alla dimensione del rifiuto
Caratteristiche tecniche del contenitore interno (sacco)	Ogni contenitore flessibile deve risultare di dimensioni adeguate alla volumetria dei contenitori, deve essere realizzato in polietilene con fondo termosaldato, impermeabile, termodistruttibile e avente spessore minimo di 60 micron e dotato di idoneo sistema di chiusura che eviti spargimenti accidentali del contenuto. Ogni contenitore flessibile dovrà recare impresso, in modo indelebile, il simbolo di rischio e la dicitura "Rifiuti Sanitari Pericolosi a Rischio Infettivo".
Casi particolari	Relativamente ai contenitori il cui utilizzo è riservato allo smaltimento di materiale particolarmente rischioso dal punto di vista infettivo rientranti nella Categoria A della Classe 6.2 della classificazione ADR (es.: BSE e altri), si richiede la fornitura di contenitori costruiti in modo da risultare sufficientemente resistenti, di colore differente dai precedenti, di capacità adeguata alla dimensione del rifiuto, etichettati secondo la normativa, con coperchio provvisto di chiusura ermetica ottenuta anche mediante la presenza di apposito sigillante e dotati di doppio sacco interno.

9.2.3 Contenitori per rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti di origine umana e animale

Codice CER	18 01 03* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni 18 02 02* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
Utilizzo	Monouso
Caratteristiche tecniche del contenitore esterno, materiale e chiusura	I contenitori dovranno essere costruiti e risultare conformi a quanto indicato dal D.P.R. 254/2003, alle norme UNI EN ISO sopra indicate ed essere omologati secondo l'edizione ADR in vigore alla data di avvio del servizio e s.m.i.. Nello specifico, i contenitori dovranno essere rigidi, impermeabili, non deformabili, resistenti agli urti ed essere stabili sul piano d'appoggio. Il coperchio dei contenitori deve essere dotato di un'apertura realizzata in modo tale da consentire un'agevole introduzione di aghi, siringhe con ago, aghi a farfalle e materiali taglienti. Inoltre deve essere possibile inserire ago e siringa senza disinserzione, anche con una mano sola. L'apertura deve essere dotata di un sistema che impedisce la rimozione e/o la fuoriuscita del materiale una volta immesso. La chiusura dei contenitori deve avvenire mediante due posizioni di incastro, una provvisoria e una definitiva, attivabili, indipendentemente dalla dimensione dei contenitori, con semplice manualità e senza l'uso di attrezzi. Una volta attivata la chiusura definitiva, questa deve risultare ermetica al fine di garantire la chiusura a tenuta per tutta la durata del trasporto fino a destinazione finale.
Capacità	Litri 0,6; 1- 3; 4-6; 7 - 12; 6-7 e 10-12 con una dimensione di almeno 50 cm

Impugnatura	Tutti i contenitori dovranno essere dotati di apposite maniglie o sistemi atti ad una presa agevole e sicura.
Indicazioni esterne	All'esterno il contenitore dovrà riportare, serigrafati e/o impressi su etichette inamovibili nelle normali condizioni di utilizzo e trasporto, la marcatura O.N.U., la simbologia di rischio biologico prevista per tale tipologia di rifiuto dalle norme vigenti in materia e la dicitura <i>“Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti”</i> . Dovrà inoltre essere presente una serigrafia che indichi il limite di riempimento massimo.
Confezionamento alla consegna	I contenitori destinati alle Sale Operatorie, alle Terapie Intensive o comunque alle zone ad alto rischio di infezioni, dovranno essere forniti confezionati con pellicola termoretraibile o altra confezione equivalente (es. sacco) per protezione dalla polvere in unità contenenti 5 o 10 pezzi, in funzione delle richieste delle singole Aziende, al fine di preservarne l'integrità ed evitarne la contaminazione.
Casi particolari	Per lo smaltimento dei contenitori con una dimensione di almeno 50 cm, si richiede la fornitura di contenitori rigidi, provvisti di sacco interno, di dimensioni atte a contenerli.

9.2.4 Contenitori per medicinali citotossici e citostatici

Codice CER	18 01 08*
Utilizzo	Monouso
Caratteristiche tecniche del contenitore esterno, materiale e chiusura	I contenitori dovranno essere omologati secondo l'edizione ADR in vigore alla data di avvio del servizio e s.m.i. Nello specifico, i contenitori dovranno essere costruiti in materiale rigido, risultare resistente agli urti e alle sollecitazioni provocate durante la movimentazione ed il trasporto; essere di <u>colore diverso rispetto a quelli del CER 18.01.03*</u> . Inoltre, dovranno risultare impilabili, con chiusura sia temporanea sia definitiva, mediante incastro stabile che consenta la chiusura a tenuta per tutta la durata del trasporto, con comoda manualità esterna senza l'uso di attrezzi.
Capacità	Litri 8-10 con apertura che consenta l'inserimento di flaconi di capacità 250 ml ca. Litri 20-25, 35-40, 60
Impugnatura	Tutti i contenitori dovranno essere provvisti di manici o maniglie, presenti da ambo i lati, resistenti e di agevole impugnatura. Gli attacchi dei manici o delle maniglie non dovranno far parte del dispositivo di chiusura e non dovranno interferire con il normale utilizzo del contenitore.
Indicazioni esterne	All'esterno il contenitore dovrà riportare, serigrafati e/o impressi su etichette inamovibili nelle normali condizioni di utilizzo e trasporto, la marcatura O.N.U., il codice CER, la simbologia di rischio prevista per tale tipologia di rifiuto dalle norme vigenti in materia e l'indicazione <i>“Rifiuti Sanitari Pericolosi citotossici o citostatici”</i> . Dovranno necessariamente essere riportati su etichetta (consegnata in rotoli) i seguenti dati identificativi leggibili e indelebili: <i>Nome Azienda Sanitaria, Reparto/Servizio di produzione</i> e spazio specifico per l'apposizione della data di chiusura del contenitore.
Caratteristiche tecniche del contenitore	Ogni contenitore flessibile deve risultare di dimensioni adeguate alla volumetria dei contenitori e, una volta posizionato negli stessi, il bordo deve sporgere in misura tale da garantire la corretta chiusura; deve inoltre essere realizzato in

interno (sacco) con esclusione di quello da 8-10 litri	polietilene con fondo termosaldato, impermeabile, termodistruttibile e avente spessore minimo di 60 micron e dotato di sistema di chiusura (fascette in materiale plastico) che eviti spargimenti accidentali del contenuto. Ogni contenitore flessibile dovrà recare impresso, in modo indelebile, il simbolo di rischio e la dicitura “Rifiuti Sanitari Pericolosi citotossici o citostatici”.
Confezionamento alla consegna	I contenitori, su richiesta delle singole Aziende, dovranno essere forniti confezionati con pellicola termoretraibile o altra confezione equivalente (es. sacco) per protezione dalla polvere.

9.2.5 Contenitori per materiali assorbenti, filtranti (inclusi filtri dell’olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose e per carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)

Codice CER	15 02 02* 06 13 02*
Utilizzo	Monouso
Caratteristiche tecniche del contenitore esterno, materiale e chiusura	I contenitori dovranno essere omologati secondo l’edizione ADR, qualora necessario, in vigore alla data di avvio del servizio e s.m.i.. I contenitori dovranno risultare sufficientemente resistenti e con chiusura definitiva, in modo tale da impedire la dispersione accidentale di materiale all’esterno.
Capacità	Adeguate alla dimensione del rifiuto
Indicazioni esterne	All’esterno il contenitore dovrà riportare, serigrafati e/o impressi su etichette inamovibili nelle normali condizioni di utilizzo e trasporto, la marcatura O.N.U., il codice CER e la simbologia di rischio chimico prevista per tale tipologia di rifiuto dalle norme vigenti in materia. Dovranno necessariamente essere riportati su etichetta i seguenti dati identificativi leggibili e indelebili: <i>Nome Azienda Sanitaria</i> .
Caratteristiche tecniche del contenitore interno (sacco)	In caso di offerta di contenitori non impermeabili, il contenitore esterno dovrà essere accompagnato dalla fornitura di contenitori flessibili interni. Ogni sacco deve risultare di dimensioni adeguate alla volumetria dei contenitori e deve inoltre essere realizzato in polietilene con fondo termosaldato, impermeabile, termodistruttibile, di spessore adeguato e dotato di sistema di chiusura (fascette in materiale plastico) che eviti spargimenti accidentali del contenuto.

9.2.6 Contenitori per imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze; per sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose e per rifiuti organici contenenti sostanze pericolose

Codice CER	15 01 10* 16 05 08* 16 03 05*
Utilizzo	Monouso
Caratteristiche	I contenitori dovranno essere omologati secondo l’edizione ADR, ove necessario,

tecniche del contenitore esterno, materiale e chiusura	<p>in vigore alla data di avvio del servizio e s.m.i..</p> <p>Nello specifico, i contenitori dovranno essere costruiti in materiale rigido, risultare resistente agli urti e alle sollecitazioni provocate durante la movimentazione ed il trasporto; essere di <u>colore diverso rispetto a quelli del CER 18.01.03* e CER 18.01.08*</u>.</p> <p>Inoltre, dovranno risultare impilabili, con chiusura sia temporanea sia definitiva, mediante incastro stabile che consenta la chiusura a tenuta per tutta la durata del trasporto, con comoda manualità esterna senza l'uso di attrezzi.</p>
Capacità	Litri 35-40, 60 e 80
Impugnatura	Tutti i contenitori dovranno essere provvisti di manici o maniglie, presenti da ambo i lati, resistenti e di agevole impugnatura. Gli attacchi dei manici o delle maniglie non dovranno far parte del dispositivo di chiusura e non dovranno interferire con il normale utilizzo del contenitore.
Indicazioni esterne	<p>All'esterno il contenitore dovrà riportare, serigrafati e/o impressi su etichette inamovibili nelle normali condizioni di utilizzo e trasporto, la marcatura O.N.U., il codice CER (se non previsto nell'etichetta in rotoli) e la simbologia di rischio prevista per tale tipologia di rifiuto dalle norme vigenti in materia.</p> <p>Dovranno necessariamente essere riportati su etichetta (consegnata in rotoli) i seguenti dati identificativi leggibili e indelebili: <i>Nome Azienda Sanitaria, Reparto/Servizio di produzione, codice CER.</i></p>
Caratteristiche tecniche del contenitore interno (sacco)	<p>Ogni contenitore flessibile deve risultare di dimensioni adeguate alla volumetria dei contenitori e, una volta posizionato negli stessi, il bordo deve sporgere in misura tale da garantire la corretta chiusura; deve inoltre essere realizzato in polietilene con fondo termosaldato, impermeabile, termodistruttibile e avente spessore minimo di 60 micron e dotato di sistema di chiusura (fascette in materiale plastico) che eviti spargimenti accidentali del contenuto. Deve essere di <u>colore diverso dal nero</u>. Ogni contenitore flessibile dovrà recare impresso, in modo indelebile, il relativo simbolo di rischio.</p> <p>Su richiesta delle singole Aziende, la quantità dei sacchi da fornire dovrà essere superiore a quella dei contenitori rigidi.</p>

9.2.6.1 Contenitore “big bag” da 1.000 Lt.

Codice CER	15 01 10*
Utilizzo	Monouso
Caratteristiche tecniche del big bag, materiale e chiusura	<p>I big bag dovranno essere costruiti e risultare conformi a quanto stabilito dalle norme UNI EN ISO sopra indicate ed essere omologati secondo l'edizione ADR in vigore alla data di avvio del servizio e s.m.i..</p> <p>Nello specifico, i big bag dovranno essere costruiti in materiale flessibile e impermeabile di colore facilmente identificabile, di spessore almeno pari a 200 gr/mq, risultare resistente agli urti, alle perforazioni e alle sollecitazioni provocate durante la movimentazione ed il trasporto.</p> <p>La chiusura dovrà essere a tenuta, in modo da evitare eventuali sversamenti.</p>
Capacità	1 mc
Impugnatura	Tutti i big bag dovranno essere provvisti di maniglie o sistemi atti ad una presa agevole e sicura, facilmente movimentabili con mezzi meccanici.
Indicazioni	All'esterno il big bag dovrà riportare, in modo indelebile, oltre il codice CER, la

esterne	marcatura O.N.U., <i>Nome Azienda Sanitaria</i> ed il relativo il simbolo di rischio.
----------------	---

9.2.7 Contenitori per rifiuti liquidi

Codice CER	18 01 06* Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose 09 01 04* Soluzioni di fissaggio 09 01 01* Soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa liquidi di sviluppo 16 05 08* Sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
Utilizzo	Monouso o riutilizzabile
Caratteristiche tecniche del contenitore, materiale e chiusura	I contenitori dovranno essere omologati secondo l'edizione ADR in vigore alla data di avvio del servizio e s.m.i. Nello specifico, i contenitori dovranno essere costruiti in materiale plastico e devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti. L'apertura dovrà essere di dimensioni idonee anche all'utilizzo a servizio delle apparecchiature produttrici del rifiuto e, ove necessario, dotata di idonei sistemi di connessione con le stesse. I contenitori devono essere provvisti di idonea chiusura per impedire la fuoriuscita del contenuto anche in posizione rovesciata.
Capacità	Litri 10 e 20 da collocare anche a servizio delle apparecchiature di Laboratorio
Impugnatura	Tutti i contenitori dovranno essere provvisti di manico di agevole impugnatura, resistente.
Indicazioni esterne	All'esterno il contenitore dovrà riportare, serigrafati e/o impressi su etichette inamovibili nelle normali condizioni di utilizzo e trasporto, la marcatura O.N.U., il codice CER e la simbologia di rischio prevista per tale tipologia di rifiuto dalle norme vigenti in materia. Dovranno necessariamente essere riportati su etichetta (consegnata in rotoli) i seguenti dati identificativi leggibili e indelebili: <i>Nome Azienda Sanitaria, Presidio Ospedaliero</i> .

Per tali tipologie di rifiuti, il Fornitore è obbligato al ritiro dei contenitori pieni di proprietà delle Aziende Sanitarie dedicati alle apparecchiature di Laboratorio (es.: tanica per sistemi analitici), allo svuotamento e smaltimento del contenuto e alla successiva bonifica degli stessi con riconsegna alle Aziende proprietarie al fine del loro riutilizzo.

Dovranno, inoltre, essere previsti in quantità limitate e su richiesta delle singole Aziende:

- per il CER **18 01 06***: contenitori riutilizzabili diversi dai precedenti destinati alla raccolta di liquidi infiammabili o chimicamente aggressivi, che dovranno essere realizzati in acciaio o comunque con materiali e/o tecnologia tale da garantire la sicurezza e la tenuta stagna sia durante il deposito temporaneo sia durante il trasporto, fino al momento del trattamento predisposto per tale tipologia di rifiuti;
- per il CER **16 05 06***: contenitori rigidi diversi dai precedenti, da circa 60-80 litri monouso e a chiusura ermetica, destinati alla raccolta di sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose contenute in contenitori specifici per le apparecchiature di laboratorio in uso;
- per il CER **08 01 11***: prelievo del rifiuto nel suo contenitore originario opportunamente imballato al momento del ritiro.

Codice CER	07 01 04* Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri 07 07 04* Altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri 13 02 05* Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
Utilizzo	Monouso o riutilizzabile
Caratteristiche tecniche del contenitore	I contenitori dovranno essere omologati secondo l'edizione ADR in vigore alla data di avvio del servizio e s.m.i.. Nello specifico, dovranno essere contenitori rigidi (taniche) in materiale compatibile con la composizione e la pericolosità del rifiuto, di varia volumetria (indicativamente 5, 10 e 20 litri), stabili, con apertura adeguata, trasparente o comunque tale da vedere il livello di riempimento, provvisti di idonee chiusure definitive e di mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione. Devono essere corredati di accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento (es. sistemi di connessione con le apparecchiature produttrici del rifiuto).
Indicazioni esterne	All'esterno il contenitore dovrà riportare, serigrafati e/o impressi su etichette inamovibili nelle normali condizioni di utilizzo e trasporto, la marcatura O.N.U., il codice CER (se non previsto nell'etichetta consegnata in rotoli) e la simbologia di rischio prevista per tale tipologia di rifiuto dalle norme vigenti in materia. Dovranno necessariamente essere riportati su etichetta (consegnata in rotoli) i seguenti dati identificativi leggibili e indelebili: <i>Nome Azienda Sanitaria, Presidio Ospedaliero, codice CER.</i>

Codice CER	18 01 07 Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06
Utilizzo	Monouso o riutilizzabile
Caratteristiche tecniche del contenitore	I contenitori dovranno essere costruiti e risultare conformi alle norme UNI EN ISO sopra indicate. Nello specifico, dovranno essere contenitori rigidi (taniche) in materiale compatibile con la composizione del rifiuto, di varia volumetria (indicativamente 5, 10 e 20 litri), stabili, con apertura adeguata, trasparente o comunque tale da vedere il livello di riempimento, provvisti di idonee chiusure definitive e di mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione. Devono essere corredati di accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento (es. sistemi di connessione con le apparecchiature produttrici del rifiuto).
Indicazioni esterne	All'esterno il contenitore dovrà riportare, serigrafati e/o impressi su etichette inamovibili nelle normali condizioni di utilizzo e trasporto, la marcatura O.N.U. e il codice CER (se non previsto nell'etichetta in rotoli). Dovranno necessariamente essere riportati su etichetta (consegnata in rotoli) i seguenti dati identificativi leggibili e indelebili: <i>Nome Azienda Sanitaria, Presidio Ospedaliero, codice CER.</i>

Codice CER	08 02 02 Fanghi acquosi contenenti materiali ceramici
Utilizzo	Monouso o riutilizzabile
Caratteristiche tecniche del contenitore	<p>I contenitori dovranno essere costruiti e risultare conformi alle norme UNI EN ISO sopra indicate.</p> <p>Contenitori rigidi (taniche) in materiale compatibile con la composizione del rifiuto, di varia volumetria (indicativamente 10 e 20 litri), stabili, con apertura adeguata, trasparente o comunque tale da vedere il livello di riempimento, provvisti di idonee chiusure definitive e di mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione. Devono essere corredati di accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento.</p>
Indicazioni esterne	<p>All'esterno il contenitore dovrà riportare, serigrafati e/o impressi su etichette inamovibili nelle normali condizioni di utilizzo e trasporto, la marcatura O.N.U. e il codice CER (se non previsto nell'etichetta in rotoli).</p> <p>Dovranno necessariamente essere riportati su etichetta (consegnata in rotoli) i seguenti dati identificativi leggibili e indelebili: <i>Nome Azienda Sanitaria, Presidio Ospedaliero, codice CER.</i></p>
Particolarità del servizio	<p>Il Fornitore dovrà effettuare lo svuotamento in loco in apposite taniche dalla bocca larga del materiale fangoso residuale delle lavorazioni dei laboratori dentali (solfato di calcio, ecc.) presente nelle vasche di decantazione piene mediante idonea pompa elettrica carrellata ed eventuale successivo intervento manuale dell'operatore. È previsto il prelievo delle vasche appena svuotate e dei fanghi aspirati, evitando qualsiasi spargimento di materiale ed il successivo recupero/smaltimento di tutti i rifiuti prelevati da ogni vasca. Le vasche ritirate dovranno essere sottoposte, a cura del Fornitore, a pulizia e disinfezione dal materiale solido residuale delle lavorazioni del laboratorio. In occasione della chiamata per effettuare le operazioni di svuotamento e prelievo, il Fornitore dovrà consegnare le vasche vuote e pulite, di proprietà dell'Amministrazione, precedentemente ritirate.</p>

9.2.8 Altre tipologie di contenitori

Codice CER	06 04 04* Rifiuti contenenti mercurio 18 01 10* Rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici
Utilizzo	Monouso
Caratteristiche tecniche del contenitore	<p>I contenitori dovranno essere omologati secondo l'edizione ADR in vigore alla data di avvio del servizio e s.m.i..</p> <p><u>Per i termometri a mercurio:</u></p> <p>Contenitori rigidi a bocca larga, in materiale idoneo al contenimento dei rifiuti, di capacità indicativa pari a 1 litro provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto durante l'utilizzo e il trasporto.</p> <p><u>Per gli sfigmomanometri:</u></p> <p>Contenitori rigidi, in materiale idoneo al contenimento dei rifiuti, di capacità indicativa pari a 30-35 litri, provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto durante l'utilizzo e il trasporto.</p> <p><u>Per amalgama prodotta da interventi odontoiatrici:</u></p> <p>Contenitori rigidi, a bocca larga, di capacità indicativa pari a litri 0,2 e 0,5 provvisti di idonea chiusura per impedire la fuoriuscita del contenuto durante l'utilizzo e il trasporto.</p> <p>Tutti i contenitori dovranno essere dotati di idonea etichetta che ne indichi il contenuto.</p>
Indicazioni esterne	<p>All'esterno il contenitore dovrà riportare, serigrafati e/o impressi su etichette inamovibili nelle normali condizioni di utilizzo e trasporto, la marcatura O.N.U., il codice CER (se non previsto nell'etichetta in rotoli) e la simbologia di rischio prevista per tale tipologia di rifiuto dalle norme vigenti in materia.</p> <p>Dovranno necessariamente essere riportati su etichetta (consegnata in rotolo) i seguenti dati identificativi leggibili e indelebili: <i>Nome Azienda Sanitaria, Presidio Ospedaliero, codice CER.</i></p>

Codice CER	08 03 18 Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
Caratteristiche tecniche del contenitore esterno e interno	<p>I contenitori esterni dovranno essere rigidi, provvisti di coperchio, di capacità indicativa di 100-200 litri, con un carico sostenibile di circa 20 kg.</p> <p>I sacchi in plastica dovranno essere impermeabili, di colore facilmente identificabile, di spessore e caratteristiche di resistenza meccanica e chimica adeguati.</p> <p>Tutti i contenitori esterni dovranno essere dotati di idonea etichetta che ne indichi il contenuto.</p>

Codice CER	09 01 07 Carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento 09 01 08 Carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento
Caratteristiche tecniche del contenitore	<p>Contenitori rigidi, in materiale idoneo al contenimento dei rifiuti, di capacità indicativa di 35-40 e 60 litri, dotati di coperchio.</p> <p>Tutti i contenitori esterni dovranno essere dotati di idonea etichetta che ne indichi il contenuto.</p>

Codice CER	20 01 25 Oli e grassi commestibili
Caratteristiche tecniche del contenitore	Contenitori rigidi di capacità e caratteristiche adeguate alla tipologia dei rifiuti. Tutti i contenitori esterni dovranno essere dotati di idonea etichetta che ne indichi il contenuto.

Codice CER	20 03 07 Rifiuti ingombranti
Caratteristiche tecniche del contenitore	Contenitori rigidi di capacità e caratteristiche adeguate alla tipologia dei rifiuti. Per grandi quantità dovranno essere forniti compattatori o container scarrabili di dimensioni indicate delle Aziende Sanitarie. Tutti i contenitori esterni dovranno essere dotati di idonea etichetta che ne indichi il contenuto.

Codice CER	15 02 03 Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02*
Caratteristiche tecniche del contenitore esterno ed interno	Contenitori esterni di capacità indicativa da 1 mc (tipo big bag, cassa pallet, ecc) movimentabili con un transpallet. Sacchi in plastica impermeabili, di capacità indicativa di 60 e 100 litri, di colore facilmente identificabile, di spessore e caratteristiche adeguati

Codice CER	16 02 11* Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC 16 02 13* Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12 16 05 04* Gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose 08 03 17* Toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose
Caratteristiche tecniche del contenitore	I contenitori dovranno essere conformi all'edizione ADR in vigore alla data di avvio del servizio e s.m.i.. <u>Piccole quantità</u> : Contenitori rigidi resistenti, di capacità indicativa pari a litri 35-40 e 60. <u>Grandi quantità</u> : Caricamento diretto su automezzo, anche con l'utilizzo di pallet, cassoni, bancali/cassa pallet
Indicazioni esterne	All'esterno il contenitore, ove previsto, dovrà riportare, serigrafati e/o impressi su etichette inamovibili nelle normali condizioni di utilizzo e trasporto, la marcatura O.N.U., il codice CER (se non previsto nell'etichetta in rotoli) e la simbologia di rischio prevista per tale tipologia di rifiuto dalle norme vigenti in materia. Dovranno necessariamente essere riportati su etichetta (consegnata in rotoli) i seguenti dati identificativi leggibili e indelebili: <i>Nome Azienda Sanitaria, Presidio Ospedaliero, codice CER.</i>

Codice CER	16 02 14 Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13 16 02 16 Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15 Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso 19 09 05 Resine a scambio ionico saturate o esaurite 19 09 04 Carbone attivo esaurito
Caratteristiche tecniche del contenitore	<u>Piccole quantità</u> : Contenitori rigidi resistenti, di capacità indicativa pari a litri 35-40 e 60. <u>Grandi quantità</u> : Caricamento diretto su automezzo, anche con l'utilizzo di pallet, cassoni, bancali/cassa pallet

Codice CER	16 06 Batterie ed accumulatori
Caratteristiche tecniche del contenitore	Contenitori rigidi, resistenti, provvisti dei simboli e delle scritte obbligatori per legge, dotati di coperchio per impedire la fuoriuscita del contenuto durante l'utilizzo e il trasporto <ul style="list-style-type: none"> – di capacità indicativa pari a litri 35-40 e 60 litri; – indicativamente da 5 litri, a bocca larga, e a tubo; – indicativamente da 1 metro cubo, per gli accumulatori al piombo, resistenti agli acidi.

Codice CER	18 01 09 Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08*
Utilizzo	Monouso o riutilizzabile
Caratteristiche tecniche del contenitore	I contenitori dovranno essere costruiti e risultare conformi alle norme UNI EN ISO sopra indicate. Nello specifico, i contenitori dovranno essere costruiti in materiale rigido, risultare resistente agli urti e alle sollecitazioni provocate durante la movimentazione ed il trasporto; essere di <u>colore diverso rispetto a quelli del CER 18.01.03* e CER 18.01.08*</u> . I contenitori rigidi devono: <ul style="list-style-type: none"> – essere dotati di stabilità sul piano d'appoggio; – avere capacità di 35-60 litri; – essere dotati di apposite maniglie o sistemi atti ad una presa agevole e sicura; – avere chiusura temporanea e definitiva in modo tale da evitare manomissioni ed eventuali versamenti di farmaci durante le operazioni di movimentazione e trasporto; – essere dotati di sacco interno; – all'esterno riportare, impressi su etichette inamovibili nelle normali condizioni di utilizzo e trasporto, oltre al codice CER, i seguenti dati identificativi leggibili, in lingua italiana, indelebili: <i>Nome Azienda Sanitaria-Reparto/Servizio di produzione - Rifiuti Sanitari NON Pericolosi – Farmaci scaduti /inutilizzabili.</i>

Codice CER	20 01 21* Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
Utilizzo	Monouso o riutilizzabile
Caratteristiche tecniche del contenitore	<p>I contenitori dovranno essere conformi all'edizione ADR in vigore alla data di avvio del servizio e s.m.i. ove necessario.</p> <p>Nello specifico, i contenitori dovranno essere costruiti in materiale rigido, dotati di sistemi atti a garantire l'integrità del contenuto; dovranno risultare resistente agli urti, alle perforazioni e alle sollecitazioni provocate durante la movimentazione ed il trasporto.</p> <p>Di varia volumetria e altezza deputati alla raccolta di neon e lampade fluorescenti di diverse dimensioni.</p>
Indicazioni esterne	<p>All'esterno il contenitore dovrà riportare, serigrafati e/o impressi su etichette inamovibili nelle normali condizioni di utilizzo e trasporto, la marcatura O.N.U., il codice CER (se non previsto nell'etichetta in rotoli) e la simbologia di rischio prevista per tale tipologia di rifiuto dalle norme vigenti in materia.</p> <p>Dovranno necessariamente essere riportati su etichetta (consegnata in rotoli) i seguenti dati identificativi leggibili e indelebili: <i>Nome Azienda Sanitaria, Presidio Ospedaliero, codice CER</i> e la dicitura <i>"Raccolta tubi fluorescenti"</i>.</p>
Casi particolari	<p>A richiesta dell'Azienda Sanitaria, per il deposito temporaneo in luoghi aperti il contenitore dovrà essere in materiale plastico con coperchio, dotato di sistema di chiusura e di volumetria minima 300 litri, con contenitore interno di materiale adeguato per facilitare lo svuotamento. Il contenitore dovrà riportare, serigrafati e/o impressi su etichette inamovibili nelle normali condizioni di utilizzo e trasporto, la marcatura O.N.U. ove necessaria, la simbologia di rischio prevista per tale tipologia di rifiuto dalle norme vigenti in materia e la dicitura <i>"Raccolta tubi fluorescenti"</i>.</p>

Inoltre, il Concorrente dovrà prevedere e fornire all'interno **dell'Offerta Tecnica idonea soluzione operativa relativa al ritiro e smaltimento di dispositivi medici impiantabili, esempio PACEMAKER, già utilizzati sui pazienti nel corso di procedure cliniche.**

9.3 Introduzione di contenitori differenti

La fornitura dei contenitori dovrà risultare, per l'intera durata del contratto, conforme nella tipologia e nella qualità a quanto prescritto nel presente Capitolato e presentato come campionatura dalla ditta concorrente in sede di gara. Qualora, in sede di esecuzione del servizio, il Fornitore dovesse introdurre l'utilizzo di contenitori diversi, dovrà preventivamente concordare tale innovazione con SCR - Piemonte secondo le modalità di seguito disciplinate.

In caso di consegna di contenitori difforni da quelli proposti in Offerta Tecnica senza la preventiva autorizzazione da parte di SCR, il Fornitore sarà tenuto a provvedere all'immediata sostituzione degli stessi, fatta salva l'applicazione delle penali.

9.3.1 Fuori produzione

Nel caso in cui, durante il periodo di validità e di efficacia della Convenzione, il Fornitore non sia più in grado di garantire la consegna di uno o più contenitori offerti in sede di gara, a seguito di ritiro degli stessi dal mercato da parte del fabbricante dovuto a cessazione della produzione, il Fornitore dovrà obbligatoriamente:

- dare comunicazione scritta della "messa fuori produzione" a SCR – Piemonte S.p.A.

con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni,

- indicare, pena la risoluzione della Convenzione, il Prodotto avente identiche o migliori caratteristiche tecniche, prestazionali e funzionali che intende proporre in sostituzione di quello offerto in gara alle medesime condizioni contrattuali convenute e senza alcun aumento di prezzo, specificandone il confezionamento ed allegando congiuntamente la relativa scheda tecnica debitamente sottoscritta, tutte le dichiarazioni/certificazioni richieste in fase di offerta per il prodotto sostituito nonché il campione del Prodotto proposto in sostituzione.

Nel periodo intercorrente tra la comunicazione del Fornitore e l'effettiva messa fuori produzione (30 giorni), SCR – Piemonte S.p.A. procederà, quindi, alla verifica tecnica dell'equivalenza del prodotto offerto in sostituzione con quello offerto in sede di gara e con quanto dichiarato nella nuova scheda tecnica e, in caso di accettazione, provvederà a comunicare al Fornitore gli esiti di detta verifica. A seguito di accettazione, il nuovo contenitore dovrà essere immediatamente disponibile nel momento dell'effettiva messa fuori produzione di quello inizialmente offerto e per lo stesso ciascuna Amministrazione Contraente procederà alla verifica in contraddittorio del peso come disposto al successivo art. 11 (sistema di pesatura).

9.3.2 Aggiornamento tecnologico

In caso di disponibilità di tecnologie migliorative dei contenitori utilizzati per lo svolgimento del servizio e di conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare agli stessi, nel corso della durata della Convenzione, il Fornitore si impegna ad informare SCR-Piemonte S.p.A..

Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito a tali modifiche migliorative, che verrà valutata da SCR. Resta inteso che, relativamente al prodotto migliorativo offerto, il Fornitore dovrà presentare la medesima documentazione presentata a corredo per il prodotto offerto in sede di gara. Solo a seguito di comunicazione da parte di SCR dell'esito positivo della verifica di conformità del prodotto migliorativo offerto con quanto dichiarato in sede di offerta, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione, senza alcun aumento di prezzo ed alle medesime condizioni convenute in sede di gara.

10 DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER DEPOSITI TEMPORANEI

Il Fornitore provvede alla riqualificazione/ottimizzazione degli spazi da adibire a deposito temporaneo presso tutte le Aziende Sanitarie, ove rilevata tale necessità in fase di sopralluogo. A tal fine potranno essere richiesti i seguenti interventi atti a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e ad impedire inquinamenti ambientali (es. percolazione):

- fornitura di prefabbricati metallici monopiano completi di accessori, canaletti di gronda, finestre e porte che permettano un facile accesso e chiudibilità. Ove richiesto, dovranno essere comprensivi di un vano magazzino per il deposito dei contenitori puliti ed altro vano per il deposito temporaneo dei rifiuti sanitari pericolosi e non;
- fornitura di prefabbricati metallici monopiano completi di accessori, canaletti di gronda, finestre e porte che permettano un facile accesso e chiudibilità per taniche rifiuti liquidi;

- soluzioni idonee a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici (tettoie, coperture, ecc.) e ad impedire inquinamenti ambientali (es. percolazione);
- vasca di contenimento adeguata a contenere taniche per i rifiuti liquidi;
- dotazione di cartellonistica (tra cui divieto di accesso ai non addetti ai lavori e simbologia conforme al regolamento CLP).

L'assistenza all'espletamento delle pratiche amministrative di autorizzazione eventualmente necessarie per l'esecuzione degli interventi sopra descritti sono a carico del Fornitore.

Il Fornitore deve effettuare gli interventi sopra descritti entro 90 giorni dalla data di attivazione del contratto. Eventuali ritardi nella messa a regime dei depositi temporanei danno luogo all'applicazione della relativa penale prevista all'art. 27.

Il Fornitore deve inoltre fornire presso tutte le Sedi delle Aziende Sanitarie, laddove necessario, container chiusi o aperti in base alle necessità del sito, scarrabili, casse mobili, cassoni fissi, contenitore per deposito temporaneo per tubi fluorescenti, ecc... e altre attrezzature richieste.

Qualora, in costanza di contratto, le Aziende riscontrassero la necessità di variare il numero, tipologia o l'ubicazione delle attrezzature o dei depositi temporanei forniti dal Fornitore, lo stesso è tenuto ad accettare dette variazioni senza pretendere alcuna modifica delle condizioni contrattuali e di prezzo e procedere alle stesse entro il termine concordato con l'Azienda; il mancato rispetto dello stesso comporterà l'applicazione della penale di cui all'art. 27.

In sede di sopralluogo, il Fornitore prenderà visione dello stato dei depositi temporanei presso le Unità Locali e **nell'Offerta Tecnica dovrà presentare le soluzioni che intende adottare per l'organizzazione dei depositi temporanei, delle attrezzature, dei contenitori (cisterne, container, ecc.), tenuto conto della normativa vigente e dello stato dei luoghi e delle esigenze di ciascuna Azienda.**

Il Fornitore è obbligato a:

- consegnare e collocare le attrezzature descritte nel presente articolo nei luoghi concordati con le Aziende Sanitarie al momento della definizione del Programma Operativo;
- adottare le misure necessarie ad impedire l'accesso a tali attrezzature e al deposito temporaneo alle persone non autorizzate e apporre e mantenere la necessaria cartellonistica/segnaletica;
- adottare le misure necessarie per la gestione di sversamenti accidentali dei rifiuti. A tal fine dovrà pertanto essere fornito e reintegrato all'occorrenza, per ciascuna Sede delle Aziende Sanitarie, un kit antisversamento per materiale biologico e chimico.

In fase di definizione del Programma Operativo deve essere valutata la compatibilità delle soluzioni proposte con gli impianti tecnologici delle singole strutture sanitarie (es. idrico, elettrico, fognario, ecc.), senza che da ciò vengano determinati ulteriori oneri a carico delle Aziende stesse.

Le Aziende mettono a disposizione le aree necessarie all'installazione delle attrezzature di cui al presente articolo e le utenze necessarie all'esecuzione del contratto; il Fornitore si impegna all'arredo interno del deposito temporaneo, alla corretta gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso, dei locali, delle attrezzature, delle apparecchiature e

degli impianti in esse collocate, nonché della pulizia di tutte le attrezzature fornite, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 27.

Tutte le dotazioni fornite devono essere in ottimo stato, di aspetto decoroso e dignitoso, facilmente chiudibili, sanificabili e disinfettabili, nonché tecnologicamente all'avanguardia al fine di garantire l'esecuzione del servizio in condizione di sicurezza per gli operatori e per l'ambiente. In caso di attrezzature che presentino significativi segni di deterioramento (ruggine, muffa, deformazione, ecc.), il Fornitore dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione pena l'applicazione della penale di cui all'art. 27.

Nel caso in cui i container e le altre attrezzature fornite, a seguito di utilizzo, non dovessero essere più funzionali al servizio, il Fornitore dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione.

Dopo la scadenza del contratto, gli elementi fissi di arredamento dei depositi temporanei forniti dalla Ditta restano di proprietà delle Aziende (es.: tettoie, segnaletica, ecc.). Le altre attrezzature fornite dalla Ditta (es. container, compattatori) possono essere rimosse solo dopo autorizzazione del Referente dell'Azienda. La rimozione di tali attrezzature e il ripristino dell'area sono obbligatorie e interamente a carico del Fornitore.

11 SISTEMA DI PESATURA

La Ditta Aggiudicataria, ove richiesto, dovrà fornire ed installare un adeguato sistema di pesatura, compreso di caricabatteria, per tutti i rifiuti in uscita dalle Aziende Sanitarie, la cui manutenzione ordinaria e straordinaria ed utilizzo è a proprio carico, affinché, prima del trasporto, sia disponibile il dato del peso netto dei rifiuti trasportati.

La manutenzione e la verifica periodica di taratura delle bilance sono effettuate a norma di legge a cura e spese del Fornitore, che è obbligato a comunicare l'avvenuta taratura periodica mediante comunicazione scritta con copia del referto di taratura, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 27. L'Amministrazione si riserva il diritto di effettuare a campione una pesatura di controllo, anche presso la pesa pubblica, senza alcun preavviso al Fornitore.

La Ditta concorrente deve presentare **nell'Offerta Tecnica una proposta documentata delle soluzioni tecniche che intende adottare per la pesatura dei rifiuti.**

Nel caso in cui si rilevi che tali sistemi non siano idonei, la Ditta Aggiudicataria ne deve impedire l'utilizzo e provvedere alla loro immediata sostituzione. La non idoneità e/o il non funzionamento superiore alle 24 ore degli strumenti di pesatura che comportino l'impossibilità di effettuare il controllo del peso dà luogo all'applicazione della penale di cui all'art. 27.

Il sistema di pesatura può essere differenziato in relazione alla quantità di rifiuti da prelevare ed alla situazione esistente nelle diverse strutture sanitarie; per le sedi per cui non è richiesto dall'Azienda Sanitaria il posizionamento di una bilancia fissa, il sistema di pesatura può essere posto sull'automezzo utilizzato per il trasporto dei rifiuti.

Le bilance devono essere omologate CE-M per uso legale in rapporto con terzi, nel rispetto della norma UNI CEI EN45501 e del D.Lgs. 83/2016, di classe III e fornite con regolare contrassegno di verifica periodica come disposto dal D.M. 93/2017. Ogni sistema di pesatura deve essere dotato di display elettronico e stampante con rilascio della stampa della pesata.

Il sistema di pesatura deve in ogni caso soddisfare i seguenti requisiti:

- essere utilizzato dal personale che effettua le operazioni di caricamento dei mezzi e trasporto dei rifiuti. Durante l'esecuzione del servizio, l'Azienda Sanitaria si riserva di effettuare controlli a campione, in contraddittorio, sulle operazioni di caricamento dei mezzi e pesatura;
- produrre in automatico, al termine della pesatura e prima dell'effettuazione del trasporto, una registrazione (scontrino) in doppia copia, di cui una deve essere allegata alla prima copia del formulario di identificazione che, prima del trasporto, deve essere compilato con tutte le informazioni previste dalla normativa. Lo scontrino deve riportare almeno le seguenti informazioni:
 - peso lordo (peso del cassone e contenitori pieni);
 - tara (peso del cassone e contenitori vuoti);
 - peso netto (peso netto dei rifiuti);
 - data e orario dell'operazione di pesatura;
 - numero di colli per tipologia di contenitore.

Per tali fini, all'atto dell'avvio del servizio, deve essere verificato in contraddittorio il peso di ciascun tipo di contenitore. Tale operazione deve essere ripetuta ogni qualvolta sia concordata una modifica/sostituzione del tipo di contenitore; le Aziende si riservano altresì di eseguire ulteriori controlli a campione.

L'attività di pesatura dei rifiuti dovrà avvenire nel rispetto delle procedure e nelle modalità richieste da ciascuna Azienda, anche in funzione della presenza o meno di un sistema di pesatura di proprietà dell'Azienda stessa.

Per i rifiuti liquidi raccolti in cisterna, in alternativa alla pesatura in uscita dall'Azienda Sanitaria, è ammessa la misura della quantità prelevata mediante l'impiego di apposito conta-litri messo a disposizione dal Fornitore, ove richiesto.

Il Fornitore deve, altresì, conservare copia informatizzata di tutti i dati inerenti le pesate effettuate, da fornire all'Ente con cadenza mensile, comprensiva sia delle informazioni di peso a destino sia di quelle effettuate al momento del ritiro presso l'Ente.

Ad eccezione dei rifiuti ingombranti e delle apparecchiature fuori uso, per i quali può risultare difficoltosa/impossibile la pesatura alla partenza (per es. CER 16 02 13*; 16 02 14; 16 02 11*; 20 03 07), il peso netto dei rifiuti rilevato in partenza costituisce sempre l'unico peso accettato dall'Amministrazione ai fini della fatturazione, sia nel caso di utilizzo di contenitori monouso sia nel caso di contenitori riutilizzabili.

12 REGISTRAZIONI (FIR, REGISTRO, MUD, SISTRI)

Il ritiro dei rifiuti deve essere accompagnato dal Formulario di identificazione (FIR) conforme al D.M 145/98 e s.m.i., la cui fornitura, vidimazione e compilazione è a carico del Fornitore, salvo diversa indicazione della singola Azienda Sanitaria. Tutti i dati inseriti nel FIR sono verificati e validati dalle Aziende Sanitarie e controfirmati dal Fornitore tramite il trasportatore.

La prima copia del Formulario debitamente compilato deve essere consegnato all'Azienda Sanitaria, presso ogni luogo di produzione.

La quarta copia dei Formulari debitamente compilata deve essere consegnata ai soggetti individuati dal Referente dell'Azienda Sanitaria, indicativamente entro 30 giorni, e comunque entro i tempi previsti dalla normativa vigente, in allegato alla fattura del mese interessato.

La mancata trasmissione della 4° copia, firmata e timbrata dal soggetto destinatario, entro il termine massimo di tre mesi solari dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 27. In assenza di tale documento, inoltre, non si potrà procedere alla liquidazione della fattura.

Mensilmente il Fornitore, per ciascuna Unità Locale e per singolo CER gestito, dovrà inviare un riepilogo contenente i seguenti dati:

- numero del formulario
- data di ritiro
- pesature effettuate.

In aggiunta, nel caso in cui i rifiuti siano conferiti ad impianti di stoccaggio e/o ricondizionamento preliminare (cioè destinati ad una o più delle operazioni classificate con i codici D13, D14, D15, R12, R13 di cui agli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), il Fornitore dovrà trasmettere con cadenza semestrale una dichiarazione contenente l'indicazione precisa del/degli impianto/i di destinazione finale dei rifiuti con specificazione dei quantitativi trattati per singolo CER pericoloso e Unità Locale di produzione dal quale sono stati prelevati.

Il Fornitore si impegna ad applicare le disposizioni normative relative al Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e a tenere presente i contenuti della nota Prot. N 3239/C5AMB/C7SAN del 19/07/2011 della Conferenza Stato Regioni, consultabile al seguente link http://regioni.it/home_art.php?id=89, nel rispetto delle modalità organizzative e delle procedure stabilite da ciascuna Azienda Sanitaria.

In caso di variazioni al SISTRI, l'aggiudicatario sarà tenuto ad attuare nell'immediato, senza aggravio di costi per le Aziende Sanitarie, tutte le modifiche, integrazioni ed implementazioni di carattere tecnico, nonché le eventuali variazioni amministrative, gestionali ed operative necessarie al fine di ottemperare completamente a quanto previsto dalla norma vigente, mantenendo, in ogni caso, costante l'operatività complessiva del servizio in oggetto.

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione delle Aziende Sanitarie contraenti un software gestionale per l'elaborazione dei dati di carico e scarico preferibilmente collegabile con il SISTRI, e relativa assistenza e manutenzione.

Il Fornitore si impegna inoltre a compilare e trasmettere, almeno due mesi prima della scadenza di legge e senza alcun onere per l'Azienda, una copia del Modello Unico di Dichiarazione (M.U.D.), per ciascun tipo di rifiuto e per sede di produzione per il quale ha effettuato il servizio. Il modulo deve essere trasmesso su supporto informatico e deve comprendere tutte le informazioni in esso previste. Il ritardo nella trasmissione del MUD comporta l'applicazione della penale di cui all'art. 27.

Il Fornitore si impegna a supportare le Aziende Sanitarie in tutte le attività di verifica e controllo inerenti i dati sopra riportati e nell'inoltro telematico dei M.U.D., eventualmente

effettuandolo direttamente a seguito di richiesta e conferimento di apposita delega da parte dell'Azienda Sanitaria.

Il Fornitore deve inoltre collaborare con l'Azienda alla raccolta ed elaborazione dei dati relativi al servizio erogato anche in relazione al debito informativo delle Aziende Sanitarie nei confronti della Regione, Organi di Vigilanza, ecc...

Il Fornitore si impegna inoltre a supportare le singole Aziende Sanitarie nella gestione anche accentrata dei registri telematici.

Le spese di bollo sostenute per la vidimazione dei registri sono a carico delle singole Aziende Sanitarie contraenti.

Il Fornitore si impegna, in ogni caso, a venire incontro alle eventuali motivate esigenze che dovessero pervenire dalle Aziende Sanitarie Contraenti sulle attività previste nel presente paragrafo.

13 RILEVAZIONE DELLA RADIOATTIVITA'

La Ditta Aggiudicataria si deve dotare, ove richiesto, di un adeguato sistema atto a verificare il livello di radioattività dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo e citostatici o altri eventualmente indicati dalle singole Aziende la cui fornitura, manutenzione ed utilizzo per tutto il periodo di validità della Convenzione è a carico del Fornitore, affinché prima del trasporto sia esclusa la presenza di eventuali rifiuti radioattivi.

Il sistema di misura della radioattività deve essere sottoposto a taratura e verifica di buon funzionamento a cura e spese del Fornitore, analogamente a quanto richiesto per i sistemi di pesatura.

L'Amministrazione Contraente si riserva la facoltà di eseguire verifiche di buon funzionamento del sistema in contraddittorio, avvalendosi di un proprio esperto qualificato in fisica sanitaria.

In sede di Offerta Tecnica, la Ditta deve presentare una proposta documentata delle soluzioni tecniche che intende adottare per la verifica del livello di radioattività di cui al presente paragrafo.

Le soluzioni proposte devono prevedere la rilevazione della radioattività del singolo contenitore e devono consentire di individuare il singolo contenitore contaminato da materiale radioattivo. Il Fornitore deve rilasciare una registrazione dell'avvenuto controllo e del risultato per ogni formulario emesso, che in ogni caso deve avvenire prima del trasporto all'esterno.

Se viene rilevata una radioattività superiore al più restrittivo fra il limite di legge e i limiti di accettabilità stabiliti presso gli impianti di smaltimento o recupero, il Fornitore deve:

- individuare i singoli contenitori il cui livello di radioattività supera tale limite;
- dare immediata comunicazione di quanto sopra al Referente dell'Azienda Sanitaria;
- separare i contenitori radioattivi dagli altri, apporre sugli stessi le etichette concordate con l'Azienda e depositarli quindi in sicurezza nel luogo individuato dall'esperto qualificato dell'Azienda Sanitaria.

Nel caso in cui in Azienda non sia stata rilevata la presenza di rifiuti radioattivi e l'impianto di smaltimento o recupero rilevi che il livello di radioattività del/dei contenitori o del carico sia superiore al limite di cui sopra, la gestione di tale non conformità e i relativi oneri (ivi comprese le eventuali spese legali) sono a totale carico del Fornitore.

14 SEDI/UNITA' LOCALI E FREQUENZA DI TRASPORTO

Nell'Allegato 2_CER e quantità si riporta, ove disponibile, una stima della quantità annua prodotta di rifiuti per codice CER e della frequenza minima di allontanamento dei rifiuti da ciascuna sede di produzione. Gli orari e le frequenze, sviluppate sulla base delle esigenze logistiche e di capacità di deposito delle singole Aziende, devono essere riviste e concordate con le stesse Aziende al momento della definizione del Programma Operativo. È facoltà da parte di ciascuna Amministrazione modificare, ridurre o integrare, anche sulla base di eventuali riorganizzazioni delle Aziende Sanitarie (es. ristrutturazioni, apertura di nuove sedi, ampliamento di strutture), durante lo svolgimento del contratto, l'elenco delle predette sedi e/o l'orario e/o la frequenza dei ritiri richiesti. Tali modifiche devono essere tempestivamente recepite dal Fornitore senza oneri aggiuntivi per l'Azienda.

Il Fornitore assicura altresì il ritiro dei rifiuti prodotti da eventi imprevisti e/o accidentali (es. rottura di una cisterna) nel tempo più breve tecnicamente possibile, in ogni caso entro 12 ore dal ricevimento di una comunicazione da parte del Referente dell'Azienda.

In caso di produzioni inaspettatamente abbondanti, il Fornitore deve garantire il prelievo entro 24 ore naturali e consecutive.

Nel caso di due o più festività consecutive, il servizio, su richiesta dell'Azienda, deve essere garantito in almeno uno dei giorni festivi.

Il Fornitore è tenuto, in ogni caso, ad effettuare i ritiri con frequenza tale da garantire il rispetto dei termini di legge per il deposito temporaneo.

Il mancato rispetto delle frequenze di ritiro darà luogo all'applicazione della penale di cui all'art. 27.

15 RITIRO E TRASPORTO

Il ritiro di rifiuti sanitari, di cui alla presente gara, dai punti di deposito temporaneo deve essere effettuato per ciascuna delle Sedi indicate; il servizio comprende il caricamento dei rifiuti sugli automezzi ed il relativo trasporto presso gli impianti di smaltimento o recupero (inclusi gli impianti di stoccaggio). Le zone di sosta degli automezzi, i percorsi interni alle strutture e gli orari per l'esecuzione del servizio devono essere concordati con la singola Azienda Sanitaria ed inseriti nel Programma Operativo.

Per i rifiuti liquidi raccolti in cisterna, le operazioni di prelievo degli stessi devono essere eseguite convogliando i fluidi all'automezzo mediante idonee tubazioni e sistemi di pompaggio forniti dal Fornitore, concordando preventivamente con l'Amministrazione data e ora di svolgimento del servizio. Il monitoraggio dei livelli di riempimento delle cisterne e vasche di raccolta è responsabilità del Fornitore che dovrà assicurare verifiche intermedie rispetto alla frequenza ordinaria di ritiro ed il prelievo tempestivo anche in caso di produzione di quantità inaspettatamente abbondanti, evitando in ogni caso lo sversamento.

Sono vietate la miscelazione di categorie diverse di rifiuti e le operazioni di travaso dalle taniche. All'inizio e al termine delle operazioni di carico dei rifiuti dalle cisterne, il personale del Fornitore dovrà controllare visivamente lo stato di conservazione degli impianti di raccolta e delle attrezzature per il travaso (es. cisterne, bacini di contenimento, raccordi, tubazioni) segnalando qualsiasi anomalia riscontrata al Referente dell'Amministrazione, fornendo supporto per la risoluzione di tali non conformità, anche in urgenza (es. perdita da una cisterna). In caso di presenza di liquidi nel bacino di contenimento o di qualsiasi altra anomalia, il Fornitore, anche a seguito di segnalazione dell'Amministrazione, deve mettere in atto tutte le operazioni necessarie ad evitare dispersioni di rifiuti nell'ambiente e/o successiva bonifica.

Si precisa che, **sullo stesso automezzo, non possono essere trasportati contemporaneamente contenitori pieni con rifiuti e contenitori vuoti puliti, a meno che la contaminazione dei contenitori puliti non sia evitata ricorrendo ad accorgimenti tecnici, indicati nell'Offerta Tecnica.**

I contenitori, prima del ritiro e caricamento sui mezzi, devono essere chiusi e correttamente etichettati a cura delle Aziende Sanitarie; gli operatori del Fornitore non sono autorizzati a ritirare contenitori non idonei, ma sono invece tenuti a segnalarne la presenza al Referente dell'Azienda. Il caricamento dei contenitori sugli automezzi deve essere effettuato in modo da evitarne lo schiacciamento, la deformazione e la fuoriuscita di rifiuti. Qualora, durante le operazioni di carico, insorgano situazioni di emergenza (es. sversamenti accidentali, ecc), il Fornitore deve avvisare immediatamente il Referente dell'Azienda e intervenire a propria cura e spese, con proprie attrezzature e specifici prodotti e dispositivi di contenimento (es. materiali assorbenti), nonché con personale addestrato, al fine di minimizzare i danni all'ambiente, ripristinare le condizioni di sicurezza, rimuovere e smaltire i rifiuti e provvedere alla bonifica e alla pulizia dell'area interessata. **La Ditta Concorrente deve inserire nella Relazione Tecnica le procedure di emergenza adottate per le attività di cui al presente paragrafo.**

Il trasporto deve essere effettuato con mezzi e personale autorizzati, la cui adeguatezza alla normativa vigente deve essere documentata in fase di presentazione dell'offerta. In merito al trasporto dei rifiuti contenuti in casse mobili, scarrabili o container rispondenti alle caratteristiche dettate dalla normativa, è richiesto l'allontanamento del contenitore mobile pieno e contestuale sostituzione con uno vuoto.

Il trasporto dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo agli impianti di smaltimento o recupero deve concludersi possibilmente entro il giorno del ritiro dal luogo di produzione e, in ogni caso, nel più breve tempo tecnicamente possibile nel rispetto della normativa. **Tempi e modi di svolgimento delle operazioni, comprensive delle modalità operative attuate in caso di guasti imprevisti degli automezzi, devono essere specificate nell'Offerta Tecnica** che ciascuna Ditta Concorrente deve produrre in sede di partecipazione alla gara.

Non è consentita l'uscita di rifiuti senza l'accompagnamento del relativo formulario di identificazione debitamente compilato.

È fatto divieto di effettuare operazioni di trasbordo da un automezzo all'altro all'interno delle sedi delle Aziende Sanitarie, salvo casi di effettiva ed imprevista necessità. In ogni caso, ad esclusione delle situazioni di effettiva ed imprevista necessità (ad esempio, guasti meccanici, incidenti, etc.), al fine di evitare eventuali danni all'ambiente ed alle persone coinvolte, le operazioni di trasbordo dovranno essere effettuate esclusivamente presso gli impianti autorizzati.

Nel caso di situazioni impreviste, ad esempio, guasti meccanici, incidenti, etc., il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione al referente all'Azienda.

Il Fornitore deve avvalersi di proprio Consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose, di cui all'art. 11 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 35 e s.m.i.. **Il nominativo di tale Consulente deve essere indicato nell'Offerta Tecnica, unitamente alla documentazione attestante la sua idoneità allo svolgimento dell'incarico.**

Il Fornitore deve operare nel rispetto delle norme d'igiene e di sicurezza del lavoro. Le caratteristiche specifiche che deve possedere il personale impiegato dal Fornitore sono individuate nell'articolo successivo.

16 PERSONALE DEL FORNITORE

Il Fornitore deve dare adeguate garanzie sulla conoscenza e sul rispetto da parte del personale dei requisiti di esecuzione del servizio e delle norme d'igiene e di sicurezza del lavoro da applicarsi durante l'esecuzione dell'appalto, impiegando personale appositamente formato, continuamente aggiornato ed in numero sufficiente, ai fini di una corretta e puntuale esecuzione del servizio con adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta.

Le modalità di formazione in tema di gestione dei depositi temporanei, gestione delle emergenze (es. sversamenti) e modalità di prelievo dei rifiuti sanitari deve essere documentata dal Fornitore all'interno dell'Offerta Tecnica. Nella Relazione annuale relativa alle attività di formazione di cui all'art. 21, il Fornitore dovrà anche dettagliare tutte le attività formative svolte nell'anno per il proprio personale.

Inoltre il Fornitore deve assicurarsi che il proprio personale:

- indossi divisa igienicamente idonea, differenziata da quelle del personale delle Aziende Sanitarie;
- sia munito di appositi dispositivi di protezione individuale idonei alla movimentazione dei rifiuti oggetto dell'appalto;
- sia munito di cartellino di riconoscimento con fotografia e qualifica, come previsto dalla normativa vigente, e di un documento di identità personale;
- segnali al Referente dell'Azienda Sanitaria le anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio;
- lasci tempestivamente i locali delle Aziende Sanitarie al termine del servizio.

Il personale del Fornitore deve tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza ed agire in ogni occasione con la diligenza professionale specifica. Nello svolgimento del servizio il personale del Fornitore deve evitare di recare intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività delle Aziende Sanitarie.

Il personale del Fornitore dovrà interfacciarsi e collaborare con il personale delle Aziende Sanitarie che si occupa della gestione del servizio, nonché con altro personale dedicato ad attività complementari al servizio di cui al presente capitolato.

Le Aziende Sanitarie hanno facoltà di richiedere al Fornitore la sostituzione dei lavoratori che, a proprio motivato giudizio, contravvengano a suddetti doveri di diligenza

professionale (clausola di gradimento). Detta procedura deve in ogni caso svolgersi nel rispetto delle norme stabilite dalla legge 300/1970 e da quelle previste dai rispettivi contratti collettivi di lavoro.

In relazione all'esperto sulla normativa ADR che dovrà mettere a disposizione delle singole Aziende Sanitarie, il Fornitore dovrà garantirne la presenza in sede di sopralluogo successivo all'invio dell'Ordinativo di Fornitura presso ogni Azienda Sanitaria aderente alla Convenzione, al fine di verificare le strutture e fornire una relazione circa la migliore organizzazione e gestione del servizio in coerenza con le esigenze dell'Azienda Sanitarie e dell'offerta presentata. Il contributo di tale esperto sarà previsto anche in occasione della predisposizione del DUVRI specifico delle singole Aziende Sanitarie.

Il Fornitore dovrà prevedere per le Aziende Sanitarie un servizio di consulenza per la risoluzione di eventuali criticità inerenti le operazioni di carico e scarico di merci pericolose e/o per una corretta gestione dei rifiuti relativamente all'adempimento delle prescrizioni sul trasporto delle merci pericolose e/o in merito alle disposizioni normative vigenti in materia A.D.R. Tale servizio prevede:

- la reperibilità per via telefonica, dalle ore 9,00 alle ore 16,00 di tutti i giorni feriali, del consulente per la sicurezza ai trasporti di merci pericolose,
- la disponibilità del consulente a effettuare sopralluoghi presso le sedi delle Aziende Sanitarie, su richiesta delle stesse.

La mancata erogazione del servizio secondo le predette modalità comporta l'applicazione della penale di cui all'art. 27.

Il personale impiegato deve essere in regola con la normativa vigente, sollevando le Aziende Sanitarie da ogni responsabilità sia per danni derivanti dalla loro inosservanza e sia per danni arrecati o subiti durante il servizio. Il Fornitore è comunque responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e delle eventuali loro inosservanze alle norme del presente Capitolato e alle istruzioni/norme di comportamento previste all'interno delle singole Aziende Sanitarie.

17 REFERENTI DEL FORNITORE

Il Fornitore, in sede di Offerta, dovrà indicare il nominativo di un Responsabile del servizio, con ruolo di supervisione e coordinamento dei Gestori del Servizio, che svolgerà il ruolo di interfaccia con l'Azienda Sanitaria Contraente ed SCR – Piemonte S.p.A. per tutte le attività ed eventuali problematiche inerenti il servizio.

Tale figura deve essere dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità, nonché di potere di delega interna per le attività di gestione del contratto, ed è responsabile del conseguimento degli obiettivi relativi allo svolgimento delle attività previste contrattualmente. Dovrà risultare reperibile nei giorni e orari lavorativi ed avere facoltà e mezzi necessari per far fronte a tutte le evenienze ordinarie ed emergenti, relative agli adempimenti degli oneri contrattuali.

Il Responsabile del servizio dovrà essere affiancato dal Gestore del Servizio, che è responsabile del corretto svolgimento delle attività previste nel contratto nell'ambito di ciascuna Azienda. Al Gestore del Servizio sono, in particolare, delegate le funzioni di:

- programmazione, organizzazione e coordinamento dei servizi e del personale dedicato all'erogazione degli stessi;

- gestione di richieste, segnalazioni e problematiche sollevate dalle singole Aziende nel corso dell'esecuzione del servizio;
- controllo qualitativo delle attività effettuate;
- raccolta e fornitura alle Aziende delle informazioni e della reportistica necessaria al monitoraggio delle performance conseguite.

Il Gestore del Servizio dovrà essere reperibile, tutti i giorni dell'anno per via telefonica e con disponibilità a recarsi in loco tempestivamente, dalle ore 7,00 alle ore 18,00. Qualora il Fornitore modifichi il/i soggetto/i individuato/i quale Gestore del Servizio è tenuto a comunicare il nominativo del nuovo Gestore tempestivamente e comunque entro e non oltre tre giorni dall'intervenuta modifica

Prima della sottoscrizione della Convenzione, il Fornitore dovrà indicare i riferimenti di telefono, e-mail e fax del Responsabile del Servizio.

È facoltà del Fornitore nominare un unico Gestore del Servizio anche per più di una Azienda Sanitaria.

18 AUTOMEZZI

Il trasporto dei rifiuti dovrà avvenire tramite vettore in possesso di tutte le autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia, ed in particolare, della prevista iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali, nell'assoluto e completo rispetto delle norme ADR ove previsto e delle eventuali disposizioni regionali e provinciali.

I veicoli devono:

- essere idoneamente attrezzati per la movimentazione del materiale (ad es. dotati di sponda idraulica per scarico a terra dei bancali);
- avere una capienza/numerosità tale da contenere tutti i rifiuti da raccogliere in modo da evitare la presenza di giacenze nei luoghi di deposito;
- essere idonei a garantire la protezione dagli agenti atmosferici dei rifiuti trasportati.

Per ciò che attiene la modalità di trasporto dei rifiuti depositati a terra, è necessario prevedere l'impiego di attrezzatura adeguata (ad es. prelevamento con ragno).

I mezzi e le attrezzature impiegati nel trasporto devono essere sottoposti a pulizia giornaliera e ad adeguate bonifiche/sanificazione a cadenza mensile e immediate in caso di sversamento.

Gli automezzi impiegati per il trasporto devono essere in regola con la normativa vigente, sollevando le Aziende Sanitarie da ogni responsabilità sia per danni derivanti dalla loro inosservanza e sia per danni arrecati o subiti durante il servizio.

Per ogni automezzo utilizzato nell'espletamento del servizio presso ciascuna Azienda Sanitaria dovrà essere indicato, in sede di Offerta Tecnica se già disponibili, o prima della sottoscrizione della Convenzione, la targa e l'elenco delle tipologie di rifiuti (codice CER) trasportabili. Dovrà essere, inoltre, fornito il dato relativo alla marca, modello, anno di immatricolazione, alimentazione e la classe ambientale di appartenenza (categoria Euro); quest'ultimo dato, unitamente alla dotazione degli automezzi, ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico, dovrà essere fornito anche in relazione agli automezzi non già nella disponibilità del fornitore ma che lo stesso si impegna ad utilizzare

in fase di esecuzione del servizio. La dimensione e le caratteristiche degli automezzi proposti dovranno essere adeguate alle specificità delle aree destinate al deposito temporaneo, dei percorsi di accesso alle stesse presso ciascuna sede delle Aziende Sanitarie destinatarie della presente gara.

L'aggiudicatario, al fine di non incorrere nelle penali di cui all'art. 27, ogni qualvolta sia costretto per motivi tecnici ad impegnare veicoli diversi da quelli indicati o in seguito all'acquisizione di nuovi autoveicoli nel proprio parco mezzi, dovrà inviare, preventivamente all'utilizzo, alle singole Aziende Sanitarie, tutte le informazioni sopra previste; resta inteso che le caratteristiche dei veicoli utilizzati in sostituzione dovranno essere almeno pari a quelle dei veicoli presentati in sede di offerta tecnica o in fase di sottoscrizione contrattuale.

19 SMALTIMENTO, RECUPERO, DESTINAZIONE FINALE

I rifiuti devono essere trasportati presso il/gli impianto/i di smaltimento o recupero, di proprietà e/o convenzionati con il Fornitore, del/i quale/i deve essere fornita autorizzazione all'esercizio, che dovrà essere, se del caso, aggiornata nel corso della durata della Convenzione.

Qualora nel periodo di vigenza contrattuale risultassero in scadenza, in capo al Fornitore, le autorizzazioni regionali e/o provinciali ed altre eventualmente richieste dalla normativa vigente in materia di recupero/smaltimento di rifiuti sanitari, è fatto obbligo al medesimo, pena l'applicazione della penale di cui all'art. 27, far pervenire, entro e non oltre il quindicesimo giorno precedente alla data di scadenza, tutti i documenti comprovanti il rinnovo di tali autorizzazioni, al fine di sollevare le Aziende Sanitarie da ogni responsabilità. Per l'intera durata del contratto, pena la risoluzione del rapporto contrattuale stesso, in nessun caso dovranno risultare giornate non coperte dalle necessarie autorizzazioni.

Il Fornitore deve garantire la puntualità del servizio anche in caso di chiusura e/o temporanea fermata del/gli impianto/i di smaltimento o recupero, provvedendo a trasportare i rifiuti presso altro impianto regolarmente autorizzato, previa comunicazione e invio della documentazione al Referente dell'Azienda pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 27. Sono a carico del Fornitore tutte le responsabilità civili e penali qualora, senza preventiva autorizzazione degli organi competenti ed all'insaputa della singola Azienda Sanitaria, il carico dei rifiuti venisse dirottato a strutture e/o impianti di smaltimento e/o recupero non autorizzati.

Per i rifiuti speciali pericolosi a rischio infettivo, deve essere identificato almeno 1 impianto di destinazione finale la cui capacità recettiva sia commisurata alla produzione dei rifiuti prevista in gara. All'atto della presentazione della documentazione tecnica, l'impianto dovrà risultare formalmente a disposizione (di proprietà, di locazione o altre forme di contratto) del Fornitore ed in possesso dell'autorizzazione all'esercizio in corso di validità e dei requisiti minimi necessari a garantire il rispetto delle normative di carattere ambientale e di sicurezza vigenti in materia di rifiuti sanitari pericolosi.

Qualora la Ditta Concorrente proponga che i rifiuti pericolosi a rischio infettivo siano sottoposti a sterilizzazione in un impianto autorizzato in regime ordinario, di sua proprietà o convenzionato, come previsto dall'art. 7 comma 1 del D.P.R. 254/2003 e s.m.i., **deve fornire nell'Offerta Tecnica le informazioni sulla successiva destinazione del**

rifiuto sterilizzato, ovvero le informazioni di cui ai successivi punti 1 e 2 dell'elenco sottostante. Non sono accettate proposte che prevedano la sterilizzazione dei rifiuti pericolosi a solo rischio infettivo in impianti autorizzati in regime semplificato ai sensi dell'art. 7 comma 2 del D.P.R. 254/2003 e s.m.i..

Nell'Offerta Tecnica, la Ditta Concorrente dovrà indicare le seguenti informazioni di dettaglio relativamente ai codici CER gestiti nella presente gara:

- 1. l'impianto/gli impianti di recupero/smaltimento cui il rifiuto è destinato e relativi estremi dell'autorizzazione;**
- 2. a quali operazioni di recupero/ smaltimento di cui all'Allegato B e C parte quarta del D.Lgs. 152/2006 (es. D10, R13) è destinato il rifiuto, specificando, nel caso di recupero, se si tratta di recupero di materia o di energia;**
- 3. nel caso in cui i rifiuti in uscita dalle strutture sanitarie siano destinati a impianti di stoccaggio, descrivere le eventuali misure che attestino l'avvio dei rifiuti agli ulteriori impianti di trattamento e l'avvenuto recupero/smaltimento degli stessi negli impianti che effettuano le operazioni da D1 a D12 e da R1 a R11 e garantiscano la rintracciabilità dei rifiuti.**

20 SISTEMA INFORMATIVO E TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI

Il Fornitore deve implementare uno strumento informatico per il monitoraggio delle quantità di rifiuti prodotti per tipologia e dei relativi costi, per la rendicontazione del servizio erogato e per il controllo del servizio stesso da parte delle Aziende Sanitarie. Con tale strumento informatico devono essere gestiti i flussi informativi tra Fornitore e Azienda Sanitaria, in modo da garantire alle singole Aziende la pronta fruibilità e disponibilità di dati e di informazioni (di tipo tecnico, operativo, gestionale ed economico) sui rifiuti prodotti e sul servizio erogato. Il Sistema Informativo deve essere perfettamente operativo alla data di attivazione del contratto. Il ritardo nell'attivazione del Sistema Informativo dà luogo all'applicazione della penale di cui all'art. 27.

In relazione ai rifiuti di cui ai CER 18 01 03*, 18 02 02*, 18 01 08* il sistema informativo dovrà essere supportato da un sistema di rintracciabilità dei contenitori tramite Barcode o preferibilmente altra tecnologia con maggiore garanzia di lettura (per esempio: utilizzo di RFID-Radio Frequency Identification).

In relazione ai rifiuti di cui al CER 18 01 06*, il sistema informativo dovrà essere supportato da un sistema di rintracciabilità dei contenitori le cui caratteristiche sono rimesse alla scelta del Fornitore.

Il Sistema Informativo deve rendere disponibili alle Aziende Sanitarie, per un dato periodo selezionato, almeno i seguenti dati e informazioni, articolati per Unità Locale e aggregabili per singola Azienda:

- kg di rifiuti smaltiti per tipologia e scostamento rispetto ai periodi precedenti;
- costo di smaltimento per tipologia di rifiuto;
- numero di contenitori vuoti consegnati per tipologia;
- numero di contenitori raccolti per tipologia;
- peso lordo, peso netto del rifiuto;
- tara dei contenitori;

- kg di rifiuti smaltiti per impianto di destinazione finale;
- contabilizzazione dei cicli di trattamento per gli eventuali contenitori riutilizzabili;
- importi fatturati.

In relazione ai CER 18 01 03*, 18 02 02*, 18 01 08* e 18 01 06* il Sistema Informativo dovrà fornire le suddette informazioni articolate per singola Unità Operativa, così come individuata dall'Azienda Sanitaria.

Su richiesta delle singole Aziende il sistema informativo deve rendere disponibile qualsivoglia ulteriore informazione inerente la gestione dei servizi erogati.

Mensilmente, annualmente, e all'occorrenza su richiesta della singola Azienda, il Fornitore dovrà consegnare un report, in formato editabile, suddiviso per Unità Locale e per Unità Operativa per i CER indicati, contenente i dati concordati con le Aziende Sanitarie.

È compito del Fornitore aggiornare tempestivamente il Sistema Informativo a seguito delle attività eseguite; l'aggiornamento deve essere effettuato almeno a cadenza settimanale relativamente ai dati generati nella settimana antecedente. Il ritardo nell'aggiornamento dei dati sul Sistema determinerà l'applicazione della penale di cui all'art. 27.

Alla scadenza del contratto, entro un termine di tre mesi, il Fornitore deve rendere disponibili alle singole Aziende, in formato elettronico, tutti i dati raccolti e gestiti dal sistema informativo nella fase di esecuzione contrattuale.

Le caratteristiche del Sistema proposto devono almeno prevedere le seguenti funzionalità generali:

- funzioni di gestione documentale
- funzioni di collegamento telematico tra Azienda Sanitaria e Fornitore;
- funzioni di navigazione ed accesso ai dati;
- funzioni di interrogazione, visualizzazione, stampa ed esportazione dei dati di interesse.

Immediatamente dopo l'inizio dell'erogazione dei servizi, il Fornitore deve organizzare un corso di formazione all'uso del Sistema per il personale abilitato, individuato dalle Aziende Sanitarie.

Durante tutta la durata del contratto, il Fornitore deve provvedere alla risoluzione di ogni eventuale problema d'uso del Sistema.

21 FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE AZIENDE SANITARIE

I rifiuti sanitari devono essere gestiti in modo da diminuirne la pericolosità, da favorirne il reimpiego, il riciclaggio e il recupero e da ottimizzarne la raccolta, il trasporto e lo smaltimento (D.P.R. 254/2003 e s.m.i. art.1, comma 3).

A tal fine il Fornitore deve progettare e organizzare, in accordo con le singole Aziende Sanitarie sulla base di una approfondita analisi dei fabbisogni formativi, un'attività di Informazione, Formazione e Addestramento, preferibilmente accreditata ECM, di tutto il personale che interviene nel ciclo di gestione del rifiuto - anche non dipendente dell'Azienda Sanitaria ma comunque coinvolto nel servizio (es. personale della ditta delle pulizie incaricato della movimentazione interna dei rifiuti), volta alla diminuzione dei quantitativi di rifiuti ed in particolare ad una corretta produzione e gestione degli stessi.

Entro 30 giorni dall'avvio del servizio e, successivamente, entro il mese di gennaio di ogni anno successivo al primo, il Fornitore deve consegnare il calendario dei corsi di formazione da realizzare nell'anno. Il mancato rispetto della data di consegna del calendario annuale dei corsi di formazione dà luogo all'applicazione della penale di cui all'art. 27; il mancato rispetto delle date programmate per lo svolgimento dei corsi di formazione dà luogo all'applicazione della penale di cui all'art. 27.

Obiettivi della formazione sono:

- 1) diffondere la conoscenza della normativa vigente in materia di rifiuti e rendere consapevoli gli operatori in merito alle conseguenze derivanti dalla mancata applicazione della stessa;
- 2) diffondere la conoscenza sull'applicazione della normativa ADR ai rifiuti sanitari, anche tenendo conto degli aggiornamenti biennali a cui è soggetta la normativa stessa;
- 3) sensibilizzare e responsabilizzare gli operatori verso una efficace ed efficiente gestione dei rifiuti finalizzata a:
 - a) diminuire la produzione di rifiuti
 - b) diminuire i costi di gestione dei rifiuti
 - c) implementare e/o migliorare la raccolta differenziata
 - d) perseguire la tutela della salute collettiva e dell'ambiente;
- 4) diffondere capacità e comportamenti operativi sul piano tecnico, organizzativo/gestionale e relazionale da adottare nella prassi quotidiana.

La formazione, realizzata nelle sedi delle Aziende Sanitarie, deve essere articolata in eventi formativi della durata di 4 ore, per un massimo di 10 edizioni annue per Azienda Sanitaria e deve essere erogata per tutte le persone coinvolte nella gestione dei rifiuti individuate dall'Azienda Sanitaria stessa a cura di personale qualificato con comprovata esperienza nella formazione della gestione dei rifiuti sanitari.

Gli eventi formativi dovranno avere ad oggetto le seguenti tematiche:

- cenni normativi (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; D.P.R. 254/2003 e s.m.i., normativa ADR, ecc.);
- tipologie di rifiuti sanitari, costi, quantità prodotte, operazioni di smaltimento finale, criticità;
- classificazione dei rifiuti, illustrazione delle diverse tipologie di rifiuto, familiarizzazione con la raccolta differenziata e le corrette procedure di conferimento negli appositi contenitori;
- concetto di assimilazione ai rifiuti urbani e modalità di gestione correlate;
- focus sulla prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti.

Il Fornitore deve fornire evidenza della formazione in aula attraverso apposito modulo di presenza corredato di data e luogo della formazione, che il personale convocato a partecipare dovrà firmare all'inizio e alla fine della formazione in aula. I moduli di presenza e l'elenco dei partecipanti convocati devono essere consegnati all'Azienda Sanitaria entro un mese dalla fine della formazione in aula.

Unitamente alla formazione in aula, si richiede al Fornitore la realizzazione di attività di affiancamento in reparto, che prevede la presenza, presso i Presidi Ospedalieri individuati dalla singola Azienda, di operatori con comprovata esperienza nel settore della gestione dei

rifiuti sanitari, per un massimo di 4 giornate lavorative annue per Azienda Sanitaria, concordate con queste ultime. Tali operatori effettuano le seguenti attività:

- supporto al personale del Presidio Ospedaliero nell'adempimento delle corrette procedure di conferimento dei rifiuti negli appositi contenitori e, in generale, nell'attuazione di quanto appreso durante la formazione in aula;
- monitoraggio dei rifiuti prodotti, analisi dei quantitativi e degli scostamenti.

Con cadenza annuale, il Fornitore dovrà consegnare una Relazione circa l'andamento della gestione operativa dei rifiuti. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la Relazione dovrà contenere informazioni generali circa il numero di operatori formati, il numero di ore di formazione erogate, i risultati dell'affiancamento in reparto, le variazioni dei quantitativi di rifiuti prodotti rispetto all'anno precedente (a partire dal secondo anno), le criticità emerse, le azioni di miglioramento proposte.

Al termine del primo anno di contratto, su richiesta della singola Azienda Sanitaria, il fornitore dovrà consegnare in formato elettronico un Manuale di Gestione del Rifiuto che, sulla base dell'esperienza maturata, contenga le procedure per la corretta produzione e gestione del rifiuto (individuazione competenze, controlli, criticità, modalità operative, ecc.) e le linee guida in un'ottica di miglioramento continuo. Il Manuale dovrà essere concordato con le Direzioni Sanitarie e realizzato in collaborazione con le stesse.

La mancata erogazione della formazione in affiancamento dà luogo all'applicazione della penale di cui all'art. 27.

22 NORME SULLA SICUREZZA DEL LAVORO E SULLA PREVENZIONE DEI RISCHI

Il Fornitore provvede all'applicazione dei disposti del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i in relazione all'attività oggetto del presente appalto.

Le Aziende Sanitarie Contraenti e il Fornitore:

- cooperano all'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dei rischi relativi all'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi dovuti alle interferenze tra le imprese coinvolte nell'esecuzione delle attività previste dal presente Capitolato (le Aziende promuovono tale coordinamento, l'obbligo non si estende ai rischi propri dell'attività della impresa appaltatrice).

Il Fornitore, in base alla valutazione del rischio effettivo e secondo quanto previsto nel DUVRI, dovrà fornire i dispositivi di protezione individuale.

23 DIRITTO DI SCIOPERO E CAUSA DI FORZA MAGGIORE

L'oggetto del presente appalto costituisce servizio di pubblica utilità, pertanto, in caso di sciopero, si applica la Legge 146/90 e s.m.i., che prevede l'obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali, secondo le intese definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dai contratti integrativi provinciali ed aziendali, per quanto riguarda i contingenti di

personale. Il Fornitore deve provvedere, tramite avviso scritto, con un anticipo di 5 giorni, a segnalare alle Aziende Sanitarie Contraenti la data effettiva dello sciopero programmato.

In caso di sciopero o cause di forza maggiore la Ditta sarà tenuta, in ogni caso, a garantire un servizio d'emergenza. A questo riguardo, **il fornitore sarà tenuto, in sede di presentazione dell'Offerta Tecnica, a presentare un Piano di Emergenza** dal quale risultino i vari interventi da attivare al verificarsi dell'evento. In fase di adesione alla Convenzione, prima dell'inizio del servizio, tale piano, a seguito di eventuali modifiche e adeguamenti ritenuti necessari per la specificità delle diverse strutture, dovrà essere approvato dalle singole Aziende Sanitarie.

L'interruzione ingiustificata del servizio comporta una responsabilità penale in capo al Fornitore, ai sensi dell'art. 355 del Codice Penale e sarà qualificata come possibile causa di risoluzione contrattuale. In tale eventualità, al Fornitore spetterà solo il corrispettivo per la parte di servizio eseguito.

24 MONITORAGGIO CONVENZIONE

Il Fornitore deve inviare alla S.C.R., su base trimestrale, entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre di riferimento, i dati riassuntivi relativi alle prestazioni effettuate; S.C.R. può richiedere al Fornitore l'elaborazione di report specifici in formato elettronico e/o in via telematica.

In particolare i report trimestrali, da inviare in formato file .xls tramite posta elettronica all'indirizzo monitoraggio@scr.piemonte.it, devono contenere almeno le seguenti informazioni:

- indicazione del numero del lotto di gara
- Amministrazione contraente (ragione sociale);
- chilogrammi di rifiuto prodotto per singolo CER;
- importo fatturato;
- tipologia e numero di contenitori utilizzati;
- eventuali penali applicate dalle Amministrazioni contraenti.

e ogni altra informazione richiesta da S.C.R. ed utile ai fini della verifica delle prestazioni erogate.

25 CONTABILIZZAZIONE – PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

Per tutti i rifiuti oggetto della presente di gara, la remunerazione del servizio avverrà sulla base dei chilogrammi pesati alla partenza secondo la procedura di cui all'art. 11, al netto dei contenitori, ad eccezione dei rifiuti ingombranti e delle apparecchiature fuori uso - per i quali può risultare difficoltosa/impossibile la pesatura alla partenza (per es. CER 16 02 13*; 16 02 14; 16 02 11*; 20 03 07) -, per i quali farà fede il peso rilevato a destino. I quantitativi riportati nell'Allegato 2_ CER e quantità sono al netto dei contenitori e il Fornitore dovrà indicare nell'Offerta Economica il prezzo unitario per singolo CER per chilogrammo al netto del peso dei contenitori stessi.

Pertanto, il corrispettivo sarà pari al prezzo unitario offerto per singolo CER moltiplicato per il numero di kg di rifiuto prodotti nel periodo di riferimento, al netto del peso dei contenitori.

Il servizio e le conseguenti prestazioni rese a termini del presente contratto dovranno essere fatturate a carico delle singole Aziende Sanitarie con cadenza mensile e con riferimento ai servizi effettivamente resi, previo controllo sulle pesature effettuate, della rispondenza delle quantità esposte con quelle effettivamente risultanti sulla documentazione, della concordanza dei prezzi unitari.

In caso di mancato invio della quarta copia del FIR contestualmente all'invio della fattura mensile, l'Amministrazione si riserva di sospendere il pagamento fino al pervenimento del documento mancante al fine di effettuare le necessarie verifiche di congruità con quanto fatturato.

I pagamenti saranno effettuati ai sensi di quanto previsto dalla normativa in vigore.

26 CONTROLLI QUALI / QUANTITATIVI

Potranno essere effettuati accertamenti e controlli in qualsiasi momento sulle modalità operative di svolgimento del servizio oggetto della presente gara, al fine di verificarne la rispondenza a quanto previsto contrattualmente.

Gli operatori dell'Azienda sanitaria all'uopo individuati utilizzando modalità procedurali interne (es. utilizzo di schede di contestazione predisposte ad hoc, ecc.) controlleranno a campione le attività svolte. Le modalità operative di effettuazione di tali controlli verranno comunicate dalle singole Aziende all'inizio dell'appalto.

Il referente dell'Aggiudicatario, eventualmente rilevata una carenza nell'esecuzione del servizio, dovrà provvedere immediatamente ad adottare i provvedimenti richiesti, senza nulla pretendere, ferma restando l'applicazione delle penali previste.

L'inadempienza si intende debitamente contestata tramite comunicazione scritta all'Aggiudicatario da parte dell'Azienda sanitaria. La Ditta potrà presentare le proprie controdeduzioni entro cinque giorni dalla data di ricevimento della contestazione scritta.

Di comune accordo con l'Aggiudicatario, l'Azienda Sanitaria potrà sperimentare e successivamente implementare un diverso sistema di controllo di qualità in modo da renderlo più attinente alla propria organizzazione e/o ai propri fabbisogni.

27 PENALI

Le Aziende Sanitarie Contraenti hanno la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che riterranno opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia del contratto, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riservano di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti relativi all'applicazione del contratto.

Ove si verificassero inadempienze da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste dal contratto, non imputabili all'Azienda Sanitaria Contraente ovvero a forza

maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, le Aziende Sanitarie Contraenti, si riservano di applicare le penali di seguito riportate:

IPOTESI DI INADEMPIMENTO SANZIONATO CON PENALE	VALORE PENALE
Ritardo nell'effettuazione del sopralluogo successivo all'invio dell'Ordinativo di Fornitura	€ 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo
Ritardo nella consegna del Programma Operativo	€ 150,00 (centocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo
Mancata comunicazione di modifiche nelle modalità di erogazione del servizio stabilite nel Programma Operativo	€ 150,00 (centocinquanta/00) per ogni evento rilevato
Mancato recepimento delle modifiche richieste nel Programma Operativo	€ 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo
Mancata esecuzione di analisi merceologiche, chimiche e fisiche, finalizzate alla corretta gestione del rifiuto con relativa proposta di caratterizzazione ad inizio appalto ed in corso di esecuzione nelle ipotesi previste	€ 100,00 (cento/00) per ogni analisi non effettuata
Consegna di contenitori difettosi, non integri/puliti/asciutti/privi di residui/esenti da cattivi odori, ecc...	€ 100,00 (cento/00) per ogni contenitore consegnato privo dei requisiti di integrità, pulizia, ecc.
Scorta di etichette insufficiente	€ 75,00 (settantacinque/00) per ogni giorno in cui la giacenza di etichette è inferiore o uguale alla giacenza di contenitori
Consegna di contenitori destinati ad aree ad alto rischio con imballaggi difettosi, mancanti o carenti delle prescrizioni richieste	€ 100,00 (cento/00) per ogni imballaggio difettoso, mancante, o carente delle prescrizioni richieste
Ritardo nella consegna dei contenitori vuoti (mancato rispetto delle frequenze di consegna previste nel Programma Operativo), anche a seguito di richiesta di contenitori aggiuntivi rispetto al fabbisogno dichiarato nel Programma Operativo	€ 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto alla frequenza prevista o al termine concordato
Consegna di contenitori diversi da quelli offerti in sede di gara, per fuori produzione o aggiornamento tecnologico, senza previa autorizzazione di SCR Piemonte	€ 200,00 (duecento/00) per ogni giorno fino al rilascio dell'autorizzazione
Ritardo, rispetto al termine di 90gg dall'attivazione del contratto, nella messa a regime dei depositi temporanei	€ 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo

Ritardo nell'esecuzione delle variazioni richieste relativamente alle attrezzature e ai depositi temporanei rispetto al termine concordato con l'Azienda	€ 150,00 (centocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo
Inosservanza delle prescrizioni relative alla predisposizione e mantenimento della segnaletica/cartellonistica nei depositi temporanei	€ 150,00 (centocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo rispetto alla segnalazione
Mancata fornitura e/o reintegrazione del kit antispandimento per materiale biologico e chimico	€ 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto alla richiesta
Parziale o totale mancata manutenzione ordinaria e straordinaria dei depositi temporanei e delle attrezzature fornite	€ 200,00 (duecento/00) per ogni non conformità rilevata
Mancata presentazione, su richiesta delle Amministrazioni, delle dichiarazioni circa l'avvenuta sanificazione dei contenitori riutilizzabili e dell'esito delle prove di laboratorio sull'efficacia del processo di sanificazione	€ 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo nella presentazione della documentazione richiesta
Fornitura di attrezzature di qualità non conforme a quanto richiesto e/o mancata sostituzione di attrezzature deteriorate	€ 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni non conformità/mancata sostituzione
Ritardo nella consegna dei certificati di taratura	€ 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo nella presentazione dei certificati
Non idoneità e/o non funzionamento dei sistemi di pesatura che si protragga oltre 24h	€ 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni giorno di mancato funzionamento
Ritardo nella consegna della quarta copia del formulario ovvero in caso di copia non debitamente compilata	€ 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine massimo previsto
Ritardo nella trasmissione del MUD precompilato, ove richiesto	€ 200,00 (duecento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto
Ritardo nella raccolta dei contenitori pieni (mancato rispetto delle frequenze di ritiro previste nel Programma Operativo)	€ 750,00 (settecentocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo rispetto alla frequenza prevista
Utilizzo di veicoli diversi senza previa comunicazione e/o con caratteristiche tecniche inferiori a quelle di dichiarate in sede di offerta	€ 500,00 (cinquecento/00) per ogni evento rilevato
Ritardo nell'invio dei documenti comprovanti il rinnovo delle autorizzazioni in materia di recupero/smaltimento di rifiuti sanitari	€ 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di cui all'art. 19

eventualmente scadute in corso di contratto	
Conferimento dei rifiuti ad impianti di smaltimento/recupero diversi da quello/i dichiarato/i in sede di offerta senza preventiva comunicazione	€ 1.000 (mille/00) per ogni evento rilevato
Ritardo nell'operatività del Sistema Informativo rispetto alla data di attivazione del contratto	€ 200,00 (duecento/00) per ogni giorno di ritardo
Ritardo o mancato aggiornamento del Sistema Informativo	€ 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo
Ritardo nella consegna alle Aziende Sanitarie della reportistica mensile ed annuale	€ 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo
Ritardo nella consegna del calendario dei corsi di formazione	€ 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo
Ritardo nello svolgimento dei corsi di formazione	€ 150,00 (centocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo
Mancata erogazione della formazione in affiancamento in reparto	€ 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto alla data concordata
Violazione dei doveri relativi alla formazione del personale e osservanza delle condizioni di lavoro e comportamento	€ 150,00 (centocinquanta/00) per ogni violazione rilevata
Mancata reperibilità del consulente A.D.R. e/o mancata effettuazione di sopralluoghi su richiesta	€ 150,00 (centocinquanta/00) per ogni evento rilevato, documentando i mancati riscontri
Mancata reperibilità del Responsabile del servizio e/o del Gestore del servizio negli orari di disponibilità	€ 100,00 (cento/00) per ogni evento rilevato, documentando i mancati riscontri
Mancata adozione dei provvedimenti correttivi richiesti a seguito di rilevazione di carenza nell'esecuzione del servizio	€ 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo fino alla completa adozione di quanto richiesto

Il valore della singola penale verrà raddoppiato a seguito della comminazione di due penali conseguenti alla contestazione del medesimo inadempimento per tutte le eventuali contestazioni successive (recidiva).

In caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti all'art. 24 per la consegna della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei servizi prestati, sarà facoltà di S.C.R. applicare una penale pari ad Euro 100,00 per ogni giorno solare di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Sarà considerato ritardo anche il caso di invio di reportistica con contenuto difforme da quello richiesto e/o con palesi o gravi errori di compilazione, tali da comportare l'impossibilità per SCR di conoscere nei tempi prestabiliti il reale andamento della Convenzione.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali, che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati per iscritto al Fornitore dall'Azienda Sanitaria Contraente/SCR; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio delle Aziende Sanitarie contraenti/SCR, che avranno richiesto l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.